

# Assemblea Regionale Siciliana

## CCCLIV. SEDUTA

MARTERDI 12 DICEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

	Pag.
Disegno di legge (Annunzio di presentazione) . . . . .	5980
Disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo » (524) (Discussione):	
PRESIDENTE 6001, 6005, 6006, 6007, 6012, 6013, 6014, 6015	
NICASTRO, relatore di minoranza . . . . .	6002
CRISTALDI . . . . .	6004
RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	6005
BIANCO, relatore di maggioranza . . . . .	6006, 6012, 6014
COLAJANNI POMPEO . . . . .	6006
CASTROGIOVANNI . . . . .	6007, 6012, 6013, 6014
BONFIGLIO . . . . .	6009
FRANCO, Assessore ai lavori pubblici . . . . .	6010
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	6012, 6013, 6014
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio . . . . .	6015
(Votazione segreta) . . . . .	6014
(Risultato della votazione . . . . .	6014
Interpellanza (Annunzio) . . . . .	5980
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	5979
(Annunzio di risposte scritte) . . . . .	5980
Mozione Gugino ed altri sulla impugnativa in materia di opere pubbliche (87) (Annunzio, discussione ed approvazione):	
PRESIDENTE . . . . .	5981, 6001
GUGINO . . . . .	5981
NICASTRO . . . . .	5989
CASTROGIOVANNI . . . . .	5991
COLAJANNI LUIGI . . . . .	5993, 6000
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	5994
Ordine del giorno (Richiesta di inversione: NICASTRO . . . . .	6001
COSTA . . . . .	6001
MARCHESE ARDUINO . . . . .	6001

GUARNACCIA . . . . .	6001
PRESIDENTE . . . . .	6001

Proposta di legge (Annunzio di presentazione) . . . . .	5980
---	------

Sui lavori della Giunta del bilancio:

PRESIDENTE . . . . .	6001
CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio . . . . .	6001
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	6001
PANTALEONE . . . . .	6001

### ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione:

Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni alla interrogazione n. 1165 dell'onorevole Marotta . . . . .	6016
--	------

La seduta è aperta alle ore 17,10.

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'AGATA, segretario:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'industria ed al commercio:

1) per conoscere quali iniziative abbiano preso e quali altre intendano prendere per fronteggiare la grave situazione venutasi a determinare fra gli agricoltori della provincia di Catania in conseguenza della crisi che

in atto incombe sul commercio agrumicolo siciliano;

2) più specificatamente, per conoscere se l'onorevole Presidente della Regione, in sede di Consiglio dei ministri ed in occasione della stipula dei trattati commerciali con l'estero, ha difeso o intenda difendere adeguatamente gli interessi di tale settore agricolo e commerciale della Regione, che è stato nel passato e dovrebbe seguire ad essere nell'avvenire, il principale cespite dell'esportazione siciliana con l'estero ». (1200)

CASTROGIOVANNI.

« All'Assessore ai lavori pubblici:

1) per conoscere i motivi che hanno impedito la continuazione dei lavori di costruzione del campo sportivo in contrada « Quadri » nel Comune di Francofonte e che hanno consigliato la trasformazione del campo stesso, già in stato avanzato di costruzione, a giardini pubblici;

2) per sapere se l'onorevole Assessore non crede opportuno intervenire, perchè i lavori stessi vengano immediatamente ripresi e portati a compimento con ogni urgenza ». (1207)

D'AGATA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

a) quali lavori pubblici siano stati finanziati da parte dell'Assessorato, durante le due decorse annate 1949 e 1950, nel Comune di Avola, quali siano stati collaudati, e se non si siano riscontrate, durante il collaudo, irregolarità di sorta;

b) se non creda di intervenire urgentemente, perchè vengano assegnati dei fondi per finanziare lavori, in considerazione dei larghi ed urgenti bisogni del paese, la cui rete stradale idrica e di fognatura è in disastrosissime condizioni ». (1208)

D'AGATA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno.

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

D'AGATA, segretario:

« Al Presidente della Regione, per sapere se è a sua conoscenza una circolare della Presidenza del Consiglio, che regola l'ordine delle rappresentanze ufficiali nelle pubbliche cerimonie, e se gli risulta essere stata esclusa da detta circolare la rappresentanza dell'Assemblea ». (339) (*L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza*)

D'ANTONI.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

#### Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, da parte del Governo, la risposta scritta ad una interrogazione dell'onorevole Marotta e che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

#### Annunzio di presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stata presentata dall'onorevole Montalbano la proposta di legge: « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale per l'istituzione di una sezione civile ed una penale della Cassazione in Palermo » (533), che è stata inviata alla Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo (1<sup>a</sup>).

#### Annunzio di presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il disegno di legge « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 473, recante norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provve-



dimenti a favore della piccola proprietà contadina » (535), che è stato trasmesso alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione (3°).

**Annunzio e discussione della mozione Gugino ed altri, sulla impugnativa delle norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche.**

**PRESIDENTE.** Comunico all'Assemblea che è stata presentata la seguente mozione:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, si presta ad interpretazioni secondo le quali i diritti della Regione, risultanti dal suo Statuto, che forma legge costituzionale dello Stato, vengono ad essere disconosciuti o quanto meno sminuiti,

invita

il Governo regionale a proporre la impugnativa nei termini di legge. » (87)

GUGINO - MONTALBANO - RAMIREZ.  
- COLOSI - CORTESE - CUFFARO.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato stabilito che tale mozione si discutesse nella seduta odierna, per cui ne è stata disposta l'iscrizione al numero 1) dell'ordine del giorno di oggi.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione sulla mozione testè annunziata.

Ha facoltà di parlare il primo firmatario, onorevole Gugino.

GUGINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione, che questa sera è in discussione, riveste particolare interesse politico ed amministrativo. Essa ha lo scopo di richiamare l'attenzione del Governo regionale sulla necessità di impugnare, nei termini di legge, avanti l'Alta Corte per la Sicilia, il decreto numero 878 del Presidente della Repubblica del 30 luglio corrente anno, che contiene norme di attuazione dello Statuto della nostra Regione in materia di opere pubbliche. E' tempo che siano definiti, in modo ben chiaro, i rapporti tra Stato e Regione. Alcuni diritti di quest'ultima, risultanti dagli articoli 14 e 20 del predetto Statuto, che è legge costituzionale dello Stato, vengono sminuiti od ad-

dirittura non riconosciuti. Si fa di tutto per impedire alla Regione l'esercizio di attribuzioni ad essa spettanti; ciò allo scopo di ridurre, entro limiti assai modesti, il contenuto politico della nostra autonomia. Il Governo centrale insiste, con ostinata determinazione, nel programma di accentrare tutti i poteri, senza tenere conto che il territorio della Nazione, in base alla Costituzione della Repubblica, è stato organizzato su basi regionali. A norma dell'articolo 115 della Costituzione, la Regione è stata, infatti, riconosciuta come Ente autarchico territoriale, con speciali funzioni, al fine di rendere concretamente realizzabile il decentramento. Si vuole, dunque, eludere, come appare evidente, la Costituzione e si intende, inoltre, non rispettare lo Statuto della nostra Regione, per impedire che siano liberamente esercitati i poteri e le funzioni legislative ad essa conferiti. Il Governo centrale manifesta la decisa volontà di conservare, integralmente, la vecchia struttura centralizzata dello Stato italiano.

E' stato, più volte, richiamato in questa Assemblea, in precedenti interventi, l'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, in cui è precisato che questa Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha legislazione esclusiva sopra diverse materie. Più particolarmente, per quanto è detto nella lettera a) dello stesso articolo 14, questa Assemblea ha potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale: la medesima potestà legislativa viene esercitata, in base alla lettera b), in materia di acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. Lo Statuto fu approvato con regio decreto 15 maggio 1946. Come è noto, il 2 gennaio 1947 fu emanato dal Capo provvisorio dello Stato il decreto legislativo concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.). Ai sensi dell'articolo 1 di questo decreto « l'Ente è concessionario di diritto di tutte le acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia ». Per l'articolo 2 dello stesso decreto « l'Ente provvede direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, mediante sub-concessioni alla costruzione ed

all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia ». Tra questi impianti si inseriscono, come è evidente, le linee elettriche di trasporto. Nell'esercizio dei suoi poteri, l'Ente è assistito da uno speciale organo tecnico, il quale deve essere sentito obbligatoriamente sui piani generali di produzione e distribuzione di energia elettrica, sulle norme di coordinamento, sui progetti di costruzione e distribuzione e sulle relative domande di sub-concessione. Resta, dunque, implicitamente confermato che tra gli scopi istituzionali dell'E.S.E. vi è quello, in particolare, di costruire gruppi di « elettrodotti », cioè di linee elettriche ad alta tensione; il relativo progetto esecutivo, al pari di qualsiasi altro progetto di nuovo impianto, è soggetto all'approvazione del Governo regionale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, come è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto istitutivo dell'E.S.E.. Se questo Ente non dovesse provvedere direttamente alla costruzione di taluni elettrodotti, può anche sub-concederli ad enti o privati, sempre che questi ne facciano ad esso richiesta. In altri termini, in base al decreto del 2 gennaio 1947, le domande per la costruzione di nuovi elettrodotti in Sicilia debbono essere rivolte all'E.S.E. per la relativa sub-concessione; queste domande non possono essere oggetto di autorizzazione diretta da parte del Ministero. Non è, infine, privo di interesse rilevare che, per l'ultimo comma dell'articolo 2, « l'E.S.E. coordina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica nell'Isola ». All'E.S.E., perciò, è stato riconosciuto il potere di provvedere, in sede regionale, al coordinamento dell'attività degli impianti di produzione ed alla disciplina della distribuzione dell'energia elettrica. E', dunque, evidente che questo Ente non possa essere privato del diritto di coordinare l'attività dei propri impianti di produzione e di provvedere alla distribuzione dell'energia prodotta da codesti impianti. Non concedere all'E.S.E. tale diritto equivale a privare questo Ente della facoltà di esercitare, nell'ambito dei propri impianti di produzione, quei poteri e quelle funzioni che sono stati ad esso conferiti su scala regionale; equivale, altresì, ad isolare l'E.S.E. col proposito di soffocare il libero sviluppo della sua futura attività indu-

striale. Il decreto del 2 gennaio 1947 ha carattere integrativo rispetto allo Statuto della Regione siciliana. Più particolarmente, per quanto concerne l'uso delle acque pubbliche e la costruzione di impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica in Sicilia, il decreto istitutivo dell'E.S.E. costituisce il naturale completamento di quanto è disposto nelle lettere g) ed i) dell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana. La tutela degli interessi nazionali e regionali delle opere che rientrano nei programmi dell'E.S.E., è affidata ai cinque rappresentanti dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei trasporti. Codesti rappresentanti del Governo centrale, in base all'articolo 7 del decreto istitutivo dell'E.S.E., fanno parte del Consiglio di amministrazione di questo Ente. E', inoltre, esercitato il controllo diretto del Governo regionale che, prima di approvare progetti di nuovi impianti deliberati dall'E.S.E., sottopone gli stessi progetti all'esame tecnico di un organo centrale, che è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si ha, dunque, una ben congegnata distribuzione di compiti e responsabilità tra organi centrali per la tutela del pubblico interesse.

Il 30 luglio corrente anno il Presidente della Repubblica emanò il decreto numero 878, di cui ci occupiamo. In esso sono dichiarate di interesse nazionale, quindi di competenza statale, opere pubbliche che invece sono di esclusiva competenza regionale. In base allo articolo 2 di codesto decreto, per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale la Regione svolge un'attività amministrativa, secondo le direttive del Ministro dei lavori pubblici. In altri termini, il Presidente della Regione, che ha il rango di ministro, è costretto a seguire, secondo il citato decreto, le direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici anche per quanto concerne materie comprese nel suindicato articolo 14, in manifesto contrasto col preciso disposto dell'articolo 20 dello Statuto, in cui è testualmente detto: « Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma primo e secondo, e 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17.



Sulle altre, non comprese negli articoli 14, 15, 17, svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ».

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto di cui ci occupiamo sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale:

- a) la costruzione, riparazione e manutenzione di strade statali;
- b) le nuove costruzioni ferroviarie;
- c) i porti di prima e seconda categoria, etc.;
- d) gli aeroporti;
- e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
- f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente rilevanti.

Trascuro, per brevità, di analizzare il carattere di tali opere, se, cioè, esse debbano oppure no essere considerate di prevalente interesse nazionale. Richiamo, piuttosto, la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sulle presunte grandi opere pubbliche di cui alle lettere;

g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore a 15mila Volts.

h) le grandi derivazioni di acque pubbliche.

E' su queste opere che noi dobbiamo particolarmente fermare la nostra attenzione. Sono, pertanto, considerate dal Governo centrale grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale le linee elettriche con tensione non inferiore a 15mila Volts. Ritengo impresa alquanto difficile stabilire ciò che di grande e di prevalente interesse nazionale possa esserci, in particolare, in una modesta linea elettrica la cui tensione di esercizio sia appena di 15 mila Volts! Di grande, invero, c'è soltanto il tentativo, da parte del Governo centrale, di privare la Regione di attribuzioni che ad essa competono. A questo punto è da porre il seguente quesito: nel sistema di norme e di principi che informano la nostra attuale legislazione, le linee elettriche di trasporto e le grandi derivazioni possono essere considerate, in sé e per sé, come opere pubbliche, ai fini dell'applicazione del decreto di cui ci occupiamo? Se fosse stata introdotta in Italia, la nazionalizzazione degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, non sarebbe stato necessario porre il

precedente quesito: nessun dubbio sarebbe sorto sulla proprietà legale ed effettiva di codesti impianti. Invece, secondo l'ordinamento attuale, le linee di trasporto e le grandi derivazioni utilizzate in Sicilia sono state concesse ad en'i privati e le relative opere costruite ad iniziativa dei privati. In base all'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 gennaio 1933, per quanto concerne le grandi derivazioni per forza motrice « al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, etc. etc. ». Se è previsto il passaggio, in proprietà dello Stato, delle opere connesse alle grandi derivazioni, è da ritenere che tali opere siano di proprietà privata; quindi esse non possono essere riguardate come opere pubbliche. Ma se non si tratta di opere pubbliche, di esse non se ne può parlare fuori posto, nella materia dei lavori pubblici di competenza statale. Noi qui siamo chiamati a discutere il criterio della ripartizione, tra la Regione e lo Stato, della competenza in materia di opere pubbliche. Appare evidente che sono estranee all'applicazione di questo criterio le opere private, in particolare le derivazioni e gli elettrodotti privati.

Non sarebbe, invero, possibile prevedere le reazioni degli industriali elettrici che abbiano costruito, in Sicilia, linee di trasporto od opere di grandi derivazioni ad uso di forza motrice, qualora il Governo dicesse loro: « Le opere che avete costruite, affidate alla vostra gestione, d'ora innanzi, dovranno essere considerate opere pubbliche ».

Comunque, ammettiamo pure — ciò che noi escludiamo — che, in conformità col decreto, le linee elettriche e le grandi derivazioni siano da considerarsi opere pubbliche. Non vi è chi possa seriamente sostenere che una qualsiasi linea elettrica, con tensione superiore a 15mila Volts, sia una « grande opera pubblica di prevalente interesse nazionale ». Se si accettasse tale impostazione, deriverebbero curiose illazioni. Così, per esempio, supponiamo che un certo complesso industriale, capace di assorbire rilevanti quantità di energia elettrica, sia posto ad una certa distanza dagli impianti di produzione di energia. Se la distanza è breve, l'energia da utilizzare può essere derivata per mezzo di una linea a tensione rela-



tivamente bassa; se, invece, la distanza supera un certo limite, la tensione della linea di collegamento, al fine di ridurre le perdite per effetto Joule, può anche superare i 15 mila Volts. Secondo il Governo centrale, in conformità col decreto presidenziale del 30 luglio 1950, al variare della distanza tra il centro di produzione e quello di utilizzazione dell'energia, la linea elettrica passa dalla categoria delle linee di interesse regionale a quella delle linee di interesse nazionale. Sia nell'un caso che nell'altro la linea sarebbe destinata allo stesso scopo; l'attività produttiva del complesso industriale, cui essa fa capo, resterebbe immutata; varierebbe soltanto la ubicazione del complesso considerato. Il passaggio, per automatismo, della linea da una categoria all'altra, cioè da quella delle linee di competenza della Regione a quella delle linee di competenza dello Stato, appare addirittura paradossale.

Esistono, invero, nel territorio della Repubblica, grandi linee elettriche di trasporto di prevalente interesse nazionale. Se ad un tecnico, ad un competente in materia di impianti di trasmissione di energia elettrica, si chiedesse quali siano gli elettrodotti in Italia di prevalente interesse nazionale, sarebbe risposto che bisognerebbe fare, in proposito, un'indagine molto accurata. E' certamente di prevalente interesse nazionale la « dorsale nazionale », avente la tensione di 220 mila Volts, che collega gli impianti del Nord con quelli della Sila. Codesta dorsale consente il trasporto di notevoli quantità di energia dal Nord al Sud e viceversa; quindi, l'interesse nazionale di tale linea di grande trasporto trae origine dalla possibilità che essa offre di trasferire, nel corso dell'anno, grandi quantitativi di energia da una regione all'altra della Penisola. E' naturale, spontaneo, pacifico, affermare che sono di interesse regionale quelle linee elettriche ad alta tensione che sono utilizzate nell'ambito della Regione; sono, invece, di interesse nazionale, quelle linee di grande trasporto che sono utilizzate nell'ambito della Nazione. Non vi è chi non riconosca che le linee elettriche esistenti in Sicilia sono tutte linee di collegamento tra impianti di produzione e centri di consumo appartenenti al territorio della Regione. Tutte le linee esistenti e quelle che potranno, nel futuro, costruirsi nell'Isola, finché non sarà eseguito il collegamento elettrico con la penisola, sono, dunque, di esclusivo inte-

resse regionale, contrariamente a quanto è presunto nell'articolo 3 del decreto numero 878 del Presidente della Repubblica. Non appena sarà possibile prolungare, nel territorio della Sicilia, la dorsale nazionale, allora tale prolungamento farà, certamente, parte delle linee elettriche di interesse nazionale.

Per quanto riguarda le grandi derivazioni di acque pubbliche, giova richiamare l'articolo 6 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, in cui è detto: « Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: potenza nominale media annua cavalli 300;

b) per acqua potabile: litri cento al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri mille al minuto secondo od anche meno, qualora si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari ».

Nel testo unico non è fatta, come appare evidente, alcuna distinzione tra grandi derivazioni di interesse regionale e quelle di prevalente interesse nazionale. Nel 1933, allorché fu approvato il testo unico, non era ancora riconosciuto, nel diritto pubblico italiano, lo Ente Regione, quale ente autarchico territoriale. Va, però, notato che nell'articolo 32 dello stesso testo unico è detto: « Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà del riscatto, con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso, etc., etc. ».

In altri termini, lo stesso testo unico riconosce che alle grandi derivazioni — diremo oggi — di prevalente interesse nazionale, sono applicabili particolari disposizioni che non sono valide per le grandi derivazioni in genere. Non tutte le grandi derivazioni sono, dunque, da riguardarsi di prevalente interesse quelle che non investono rilevanti interessi pubblici, hanno interesse locale o regionale e, quindi, sono di competenza della Regione. Si andrebbe oltre il senso comune qualora si volesse riguardare di interesse nazionale una grande derivazione capace di fornire una potenza media annua di appena 300 cavalli dinamici. Analogamente a quanto è stato detto poc'anzi per le linee elettriche, è naturale, spontaneo, pacifico, affermare che sono grandi derivazioni di interesse regionale quelle che sono utilizzabili nell'ambito della Regione; sono, in-



vece, grandi derivazioni di interesse nazionale quelle utilizzabili nel territorio di più regioni, addirittura nel territorio della Nazione. Resta così stabilito, nella sua formulazione più semplice ed immediata, il carattere differenziale delle linee elettriche e delle grandi derivazioni di acque pubbliche di interesse regionale rispetto a quelle di interesse nazionale; formulazione che non dà adito a disquisizioni più o meno controverse e che direttamente scaturisce dall'esame obiettivo dei fatti, alla luce della loro naturale concretezza. E', invece, artificioso ed arbitrario associare l'interesse regionale alle piccole derivazioni e l'interesse nazionale alle grandi derivazioni, definite ai sensi dell'articolo 6 del testo unico. Non è possibile, invero, legittimamente giustificare la coincidenza del limite tra le piccole e grandi derivazioni col limite che divide la sfera di competenza della Regione da quella di competenza dello Stato.

E' da osservare, infine, che la Regione e lo Stato, pur perseguendo rispettivamente propri interessi particolari, realizzano, entrambi, un unico fine, che è quello di tutelare l'interesse della Nazione.

Vogliamo, ora, brevemente esaminare le gravi conseguenze, pregiudizievoli per la Regione, che deriverebbero dall'entrata in vigore del decreto numero 878.

E' noto che l'E.S.E., nel 1947, inserì, nel suo primo programma di lavori, la costruzione di un gruppo di elettrodotti a 130mila Volts, destinati a collegare i futuri impianti del Platani con Palermo e con gli impianti del Salso-Simeto. Il primo programma di lavori fu approvato dal Governo regionale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo Consiglio, nella seduta dell'11 dicembre 1947, espresse parere favorevole sull'iniziativa dell'E.S.E.. E' da notare che, in quel periodo, era in vista la consociazione tra lo E.S.E. e l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per la costruzione di una grande centrale termica a Palermo; consociazione che non poté essere attuata per il veto opposto dal Governo regionale. Il Consiglio colse, in quel tempo, l'occasione per suggerire all'E.S.E. una più intensa collaborazione con le Ferrovie dello Stato, proponendo di inserire nel primo programma di lavori la costruzione delle linee elettriche che avrebbero dovuto collegare gli impianti del Salso-Simeto con Catania e Messina; costruzione prospettata dall'E.S.E. come rea-

lizzabile nel secondo programma. Ciò — secondo il parere dello stesso Consiglio — allo scopo di rendere completo, fin dall'inizio, il collegamento delle linee elettriche dello E.S.E. con quelle che sarebbero state costruite dalle Ferrovie dello Stato per la esecuzione del programma di elettrificazione delle ferrovie. Nel secondo programma di lavori, elaborato dall'E.S.E. nel marzo 1949, fu riconfermato, per quanto riguarda le linee di trasporto, il tracciato di massima fissato nel programma precedente. Fu, soltanto, ritenuto opportuno, conformemente a quanto è stabilito in campo nazionale in materia di unificazione delle tensioni, di elevare la tensione da 130mila a 150mila Volts. Anche su questo secondo programma dell'E.S.E. il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella seduta del 22 aprile 1949, espresse parere favorevole. In fase programmatica, dunque, fino all'aprile 1949, il Consiglio superiore, in ordine alla costruzione degli elettrodotti, espresse parere favorevole alle richieste dell'E.S.E.. Cosa è avvenuto dopo?

Il 25 giugno 1949 la S.G.E.S. presentò istanza all'Assessorato per i lavori pubblici della Regione onde ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un gruppo di elettrodotti, dello sviluppo complessivo di circa 282 chilometri, aventi quasi identico tracciato, gli stessi punti terminali (Palermo, Messina, Catania), la medesima struttura e tensione degli elettrodotti progettati dall'E.S.E.. Con la stessa istanza la S.G.E.S. chiese che le relative opere fossero dichiarati di pubblica utilità. Questa Società privata, che ha sempre esercitato e tuttora esercita il più assoluto monopolio, ha voluto entrare in concorrenza con l'E.S.E. anche nel settore, ad essa del tutto estraneo, della pubblica utilità. La seconda richiesta della S.G.E.S. nasconde — come appare evidente — una leggera punta di ironia.

L'onorevole Franco, assessore ai lavori pubblici, invece di trasmettere l'istanza della S.G.E.S. all'E.S.E., credette opportuno, ancora una volta, di ignorare questo Ente e dispose l'invio della medesima istanza all'Ufficio del genio civile di Palermo per la relativa istruttoria. Resta, implicitamente, confermato che, fino al 25 giugno 1949, la S.G.E.S. riconosceva nell'Assessorato regionale per i lavori pubblici, l'organo competente che avrebbe dovuto deliberare sulla richiesta autorizzazione.



Successivamente, il 26 dicembre 1949, fu depositato dal Presidente dell'E.S.E., presso gli Uffici del genio civile di Palermo, Catania, Messina ed Enna, un atto di opposizione diretto al Governo della Regione, contro l'ammissione ad istruttoria della istanza della S.G.E.S.. Sia sotto il profilo giuridico che in linea di fatto, non poteva essere consentita tale ammissione. L'istanza della S.G.E.S., se mai, avrebbe potuto essere oggetto di sub-concessione, ove, però, fin dal 1947 non fosse stato previsto, per lo stesso percorso, l'intervento diretto dell'E.S.E.; creare un doppione sarebbe stato oneroso e fuori di proposito.

Nonostante l'opposizione dell'E.S.E., l'Ufficio del genio civile di Palermo, il 20 marzo 1950, trasmise la relazione relativa all'istanza della S.G.E.S. al Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, che, a sua volta, come era solito fare in casi analoghi, avrebbe dovuto restituire la pratica all'Assessorato regionale. Ebbe a verificarsi, invece, un fatto nuovo. Il Provveditorato rimise i relativi documenti al Ministero dei lavori pubblici; subito dopo il ministro Aldisio si affrettò a trasmetterli al Consiglio superiore dei lavori pubblici. La pratica veniva, in questo modo, sottratta alla competenza dell'Assessorato regionale ed affidata definitivamente alla premurose cure del ministro Aldisio, che ha sempre dimostrato la migliore disposizione per la S.G.E.S..

Frattanto, l'E.S.E. provvedeva all'elaborazione del progetto esecutivo degli elettrodotti da costruire, che avrebbero dovuto avere uno sviluppo complessivo di circa 294 chilometri. Il progetto, inviato al Governo della Regione, veniva rimesso dall'Assessorato per i lavori pubblici al Consiglio superiore per il relativo esame e parere sui dettagli, cioè sui particolari costruttivi, non già — come è ovvio — sul programma di massima che, per ben due volte, fu ritenuto dallo stesso Consiglio meritevole di approvazione.

Però, inaspettatamente, il Consiglio superiore, con voto espresso nella seduta del 7 luglio 1950, ritenne infondata l'opposizione dell'E.S.E.. Non tenendo conto delle precedenti deliberazioni, esso ha voluto sottilizzare osservando che, oggetto della concessione di acque, per l'articolo 1 del decreto istitutivo dell'E.S.E., è la sua derivazione per la produzione dell'energia elettrica e non il trasporto di codesta energia; l'elettrodotto sarebbe oggetto, secondo il Consiglio, di un separato at-

to amministrativo, di autorizzazione e non di concessione. Inoltre, in base all'articolo 2 dello stesso decreto, all'E.S.E. non sarebbe stato affidato il compito di trasportare, *con diritto di esclusiva, l'energia prodotta mediante le concessioni fatte salve dall'articolo 1*; questo articolo, facendo un taglio netto — è detto testualmente nel relativo voto — tra utilizzazioni concesse e utilizzazioni da concedere, ha costituito il *monopolio dell'E.S.E.* solo per queste ultime.

Il Consiglio è, dunque, di avviso che allo E.S.E. sia stato attribuito il monopolio delle nuove utilizzazioni; è questa, appunto, la tesi della S.G.E.S.. Nessun altro diritto di esclusiva doveva, perciò, essere concesso all'E.S.E.. Non conta, poi, se in atto il monopolio in tutti i settori, della produzione e distribuzione, sia spietatamente esercitato dalla S.G.E.S..

Nella seduta del 7 luglio 1950 il Consiglio superiore prese in esame il progetto esecutivo degli elettrodotti dell'E.S.E.. Poichè era in corso la pratica della S.G.E.S., il Consiglio credette opportuno di soprassedere ad ogni decisione in merito al progetto E.S.E., in vista di un possibile accordo tra gli enti interessati, cioè l'E.S.E., la S.G.E.S. e l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico consultivo, invece di esprimere il richiesto parere sui dettagli costruttivi concernenti la realizzazione di un progetto, già per ben due volte approvato in linea di massima, ha voluto suggerire, in sede ufficiale, un'azione conciliatrice, estranea alle sue funzioni. Il Consiglio, in tal modo, è venuto meno ai suoi compiti istituzionali; esso ha preferito tramutarsi in organo di conciliazione. Un tale organo ha, però, l'obbligo di osservare determinati limiti di competenza territoriale e di valore; il Consiglio superiore, nella sua nuova veste, non ha creduto di dovere osservare alcun limite del genere.

Non fu possibile raggiungere l'accordo suggerito a causa della intransigenza della S.G.E.S., nonostante la migliore disposizione dimostrata dall'E.S.E.. Questo Ente avanzò, financo, la proposta di costruire una parte delle linee progettate, cioè le sole linee interne di collegamento tra i suoi impianti di produzione. L'E.S.E. offrì alla S.G.E.S. la possibilità di provvedere alla costruzione delle linee lungo il litorale Palermo-Messina, Messina-Catania, per le quali questa Società non ammet-



teva che il suo presunto diritto fosse oggetto di discussione. Anche tale proposta fu respinta. Lo scopo della S.G.E.S. è abbastanza evidente; la S.G.E.S. intende esercitare un assoluto predominio su tutte le linee elettriche ad alta tensione in Sicilia, al fine di disporre, essa sola, della gestione e dell'esercizio di tutti gli impianti di trasporto e di distribuzione di energia nell'Isola.

Falliti i tentativi di accordi diretti tra le parti, per il reciso rifiuto opposto dalla S.G.E.S. a qualsiasi ragionevole soluzione proposta dall'E.S.E., cosa c'era da attendersi da parte del Consiglio superiore? Quest'organo avrebbe dovuto, come appare naturale, proseguire l'esame, già iniziato nella seduta del 7 luglio, del progetto esecutivo dell'E.S.E., onde trasmettere al Governo regionale il suo parere definitivo.

Il 6 settembre 1950 il Consiglio, invece, prendendo atto del mancato accordo tra le parti, senza indagare sui motivi che condussero al fallimento delle trattative, decise di esaminare l'istanza della S.G.E.S. e *sic et simpliciter* esprime il parere di rilasciare alla S.G.E.S. la richiesta autorizzazione alla costruzione delle linee ed all'inizio dei lavori; il deposito cauzionale di lire 100mila, proposto dall'Ufficio del genio civile di Palermo, fu ritenuto del tutto inadeguato all'importanza dell'opera, onde il Consiglio stabilì di elevare tale somma ad otto milioni di lire. Quasi contemporaneamente fu restituito a Palermo, all'Assessorato per i lavori pubblici, il progetto esecutivo dell'E.S.E. non corredato di alcun parere tecnico.

Il 27 settembre 1950 fu svolta, in questa Assemblea, dall'onorevole Ramirez un'interpellanza sul precedente voto del Consiglio superiore in favore della S.G.E.S.. Nella medesima seduta fu riconosciuta dal Presidente della Regione la competenza del Governo regionale ad emanare provvedimenti per la esecuzione degli elettrodotti. Lo stesso onorevole Franco dichiarò in Assemblea che, qualora una autorità non regionale avesse emanato un qualsiasi decreto in proposito, « il Governo regionale l'avrebbe impugnato ». Sembra che il decreto per l'autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti ed all'inizio dei lavori in favore della S.G.E.S. sia stato firmato dal Ministro dei lavori pubblici. Si attenderebbe l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui ci occupiamo, per rendere

esecutiva l'autorizzazione concessa dal ministro Aldisio. Con ciò le linee elettriche di collegamento proposte dall'E.S.E. fin dal 1947, al fine di provvedere al normale esercizio dei suoi impianti di produzione, saranno costruite dalla S.G.E.S.. Le linee da costruire avranno un tracciato assai prossimo alle centrali di Troina, Crottafumata, Contrasto, Paternò, etc. etc. dell'E.S.E.. Questo Ente, nel futuro, avrà solo la possibilità di produrre energia elettrica, ma non potrà trasmetterla ai centri di consumo, utilizzando linee proprie di trasmissione. Pel trasporto di codesta energia l'E.S.E. dovrà chiedere la autorizzazione alla S.G.E.S.. Lo E.S.E. sarà costretto ad accettare le condizioni che saranno imposte per tale autorizzazione, oppure dovrà cedere come cascame, alla S.G.E.S. tutta l'energia che sarà in grado di produrre. Nessun riconoscimento è stato fatto, da parte del Consiglio superiore e del Ministero dei lavori pubblici, delle imprescindibili necessità di un ente pubblico, quale è l'E.S.E., di disporre di linee proprie, per lo sviluppo della sua futura attività industriale. Solo la S.G.E.S., società monopolistica privata, avrà diritto, in avvenire, di gestire le linee elettriche ad alta tensione che, grosso modo, nel settore elettrico, adempiono alla medesima funzione delle grandi vie di comunicazione nel settore del traffico delle merci. Il Consiglio superiore, la cui funzione è quella di tutelare l'interesse pubblico, non tenendo conto di qualsiasi precedente deliberazione, ha ritenuto opportuno esprimere parere favorevole all'ulteriore consolidamento del monopolio privato. La S.G.E.S., già in atto, dispone di circa 700 chilometri di linea ad alta tensione e di 2700 chilometri di linee di trasmissione a media tensione. L'E.S.E., invece, non dispone nemmeno di una sola linea di collegamento tra i suoi impianti.

Secondo il Consiglio superiore, questo Ente deve essere relegato ai margini dell'esercizio industriale, non deve potere contrarre rapporti di utenza. Le condizioni recentemente offerte dalla S.G.E.S. all'E.S.E. per l'acquisto dell'energia che sarà, nel futuro, prodotta da questo Ente hanno rivelato, in modo abbastanza significativo, i propositi che la speculazione privata intende attuare ai danni dell'E.S.E., e, per conseguenza, ai danni della massa degli utenti in Sicilia. La S.G.E.S. ha proposto l'acquisto dell'energia che sarà pro-



dotta dall'E.S.E. ad un prezzo pari al costo del carbone atto a produrre la medesima energia, con i medesimi impianti termici della S. G.E.S., senza tenere conto delle spese di esercizio, di ammortamento, etc. etc.. Inoltre, secondo l'offerta, il costo del carbone avrebbe dovuto essere quello stesso praticato nel 1942, cioè appena di lire 200 o tonnellata. Se per la produzione di un chilovattora si ammette, per esempio, in cifra tonda, il consumo, (sia pure molto elevato), di un chilogrammo di carbone, secondo l'offerta della S.G.E.S., la energia prodotta dall'E.S.E. avrebbe dovuto essere ceduta al prezzo di soli 20 centesimi al chilovattora!

Conosciamo tutti, onorevoli colleghi, il prezzo di vendita dell'energia della S.G.E.S.; esso è variabile secondo le località e raggiunge le lire 60 a Castronovo, le lire 66,25 a Capo d'Orlando e a Naso, le lire 70 a Resuttano, etc. etc.. Ciò nonostante, gli illustri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come pure il ministro Aldisio, hanno ritenuto che per lo sviluppo industriale e per il risanamento economico della Sicilia, tutte le linee di trasporto dell'Isola, nessuna esclusa, debbano essere costruite e gestite dalla sola S.G.E.S.. Gli industriali del Nord, attraverso gli organi dello Stato, cioè Consiglio superiore, Ministero dei lavori pubblici, etc. etc., sono riusciti ad imporre, ancora una volta, la loro volontà, che è quella di soffocare ogni iniziativa dell'E.S.E.. Essi hanno bene compreso che il potenziamento di questo Ente costituisce la necessaria premessa alla rinascita economica della Sicilia. Secondo gli industriali del Nord, detentori della quasi totalità delle azioni della S.G.E.S., la Sicilia deve rimanere centro di assorbimento dei loro prodotti; per conseguenza, l'E.S.E. deve divenire strumento della S.G.E.S..

E', purtroppo, doloroso constatare che le manovre che si svolgono in favore degli industriali del Nord hanno potuto liberamente svilupparsi nell'attuale periodo in cui, alla direzione del Ministero dei lavori pubblici, vi è un siciliano: l'onorevole Aldisio. Ci saremmo dovuti attendere, da parte di un ministro siciliano, ben altro comportamento nei confronti dell'E.S.E.. Purtroppo, però, l'onorevole Aldisio non ha saputo nascondere, sia nel presente che nel passato, le sue vive simpatie per la S.G.E.S.. Non intendo, con ciò sollevare appunti sulla correttezza dell'onorevole

Aldisio. Non posso, però, non rilevare che lo sviluppo dell'attività industriale della nostra Regione, (subordinato all'ulteriore potenziamento dell'E.S.E.) oggi dipende dalle maggiori o minori simpatie del ministro Aldisio verso una società che, finora, ha esercitato il più spietato monopolio.

Sono sul piano di conclusione; debbo mantenere l'impegno assunto col Presidente della Regione di non intrattenermi a lungo sullo sviluppo della mozione. Non posso, però, tralasciare di accennare, sia pure brevemente, a certe altre conseguenze che deriverebbero all'E.S.E. qualora il citato decreto presidenziale numero 878 dovesse entrare in vigore. E' noto che il decreto istitutivo dell'E.S.E. approvato, con modifiche, presso la Camera dei deputati dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, trovasi, tuttora, pendente presso il Senato per l'ulteriore definitivo esame. Gli emendamenti proposti dall'onorevole Bellavista al decreto istitutivo dell'E.S.E. rilevano il preciso intendimento del proponente di paralizzare, anche nel settore della produzione, l'attività dell'E.S.E.. La Commissione per la ratifica, presso il Senato, si è riunita il 27 maggio ed il 9 giugno corrente anno. Non è stato, però, possibile raggiungere un accordo; i componenti della predetta Commissione sono stati precedentemente sollecitati ad esaminare, con la maggiore possibile attenzione, gli emendamenti proposti dall'onorevole Bellavista. Questi emendamenti passarono, invece, inosservati presso la Camera dei deputati. Credo di avere contribuito alla volgarizzazione di alcuni aspetti del problema elettrico in Sicilia pubblicando, nei primi di maggio del corrente anno, una relazione per la Conferenza economica regionale sul piano della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, dal titolo « Insidie ai danni dell'Ente Siciliano di Eletticità »; la relazione fu inviata a tutti i senatori facenti parte della predetta Commissione. Alla fine della seduta del 9 giugno lo stesso Presidente della Commissione, senatore Salamone, riconobbe la grande importanza del disegno di legge relativo all'E.S.E.. Su richiesta di un gruppo di senatori fu deciso, a norma dell'articolo 26 del regolamento del Senato che il disegno di legge venisse discusso e votato in seduta plenaria. Tale discussione ancora non ha avuto luogo. Frattando, fin-



chè il decreto istitutivo dell'E.S.E. non sarà ratificato, esso avrà valore di semplice disegno di legge. Se il decreto presidenziale numero 878 dovesse entrare in vigore, l'E.S.E., al pari di qualsiasi società privata, dovrà avanzare domanda al Ministro per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche. Ma vi è di più; poichè il Senato non si è ancora pronunziato sugli insidiosi emendamenti dell'onorevole Bellavista, vi è da temere che, con l'entrata in vigore del decreto numero 878, possa prevalere, in seno a quell'Alto consesso, il parere di chi potrà sostenere che tutta la materia riguardante le concessioni di acque pubbliche e la costruzione di linee elettriche di trasporto in Sicilia, sia stata definitivamente regolata dal decreto in discussione. L'E.S.E. potrebbe non essere più riconosciuto come concessionario, di diritto, dell'uso delle acque pubbliche. L'E.S.E., posto sullo stesso piano di una Società privata, sarebbe allora, presto o tardi, assorbito dalla S.G.E.S.. Questo si deve, a qualunque costo, impedire. Oggi sono in giuoco gli interessi dell'E.S.E., che si identificano con gli interessi superiori della Sicilia. Noi dobbiamo proteggere e custodire l'E.S.E.; il potenziamento e lo sviluppo delle attività produttive nella nostra Regione, sono condizionati al potenziamento ed allo sviluppo dell'E.S.E..

Onorevoli colleghi, ho già terminato; permettetemi un'ultima osservazione. L'articolo 32 dello Statuto siciliano precisa: « I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale ». Le acque pubbliche, dunque, comprese le grandi e piccole derivazioni, sono di pertinenza della Regione, fanno, cioè, parte del suo patrimonio indisponibile; esse non interessano nè la difesa dello Stato nè servizi di carattere nazionale. Se dovesse entrare in vigore il decreto numero 878 del Presidente della Repubblica, si creerebbe una strana situazione: la Regione sarebbe privata della libera disponibilità di alcuni beni che costituiscono il suo patrimonio. Alla Regione sarebbe, dunque, negato il diritto di amministrare beni ad essa assegnati. Il decreto del Presidente della Repubblica è, quindi, un decreto assai restrittivo; esso potrebbe apparire come un decreto di vera e propria interdizione. Noi, qui, in questa Assemblea, senza distinzione di

partito, dobbiamo essere tutti concordi per la tutela delle prerogative attribuite alla nostra Regione, specie quando queste prerogative, come quella di cui ci occupiamo, hanno carattere puramente amministrativo. Con il decreto del 30 luglio 1950 del Presidente della Repubblica, sono dichiarate di interesse nazionale, e quindi di competenza statale, opere che sono di esclusiva competenza regionale. Questa Assemblea, unanime, dovrà proporre al Governo di impugnare il predetto decreto, avanti l'Alta Corte per la Sicilia; questo organo è l'unica garanzia costituzionale di cui possiamo disporre, è presidio dell'autonomia per la salvaguardia dei diritti conquistati dal popolo siciliano e solennemente riconosciuti dallo Statuto della nostra Regione. (*Vivi applausi - Congratulazioni*)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Nicastro. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho preso la parola non per ribadire quanto ha già detto l'onorevole Gugino, ma allo scopo di richiamare l'attenzione dei colleghi su un problema generale, che investe il decreto di cui trattasi e la volontà già espressa dall'Assemblea in relazione ai poteri dell'Assessorato per i lavori pubblici. Vorrei, pertanto, ricordare ai colleghi che, nel marzo del 1949, venne votato un ordine del giorno dell'onorevole Cacopardo, che vorrei rileggere perchè questo ordine del giorno dovrebbe costituire per il Governo, così come lo è per l'Assemblea, una direttiva per impugnare il provvedimento legislativo nazionale di cui parliamo.

Io ritengo che le norme del decreto del Presidente della Repubblica, così come sono formulate, non rispecchiano la volontà della Assemblea regionale siciliana, la quale il 31 marzo 1949, in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, ebbe ad approvare appunto quell'ordine del giorno dell'onorevole Cacopardo, che era così concepito:

« L'Assemblea regionale siciliana,

« considerato che tutte le attribuzioni del « Ministro dei lavori pubblici in esecuzione « dello Statuto della Regione siciliana 15 maggio 1946, devono ritenersi, — per la Sicilia — « trasmesse all'Amministrazione regionale, e « che, di conseguenza, tutti gli uffici aventi « sede nella Regione, compreso il Provvedito-

«rato alle opere pubbliche, devono passare alle dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, come, peraltro, è previsto dalle norme di attuazione della Commissione paritetica;

«considerato che la mancata iscrizione nello stato di previsione per il 1948-49 della spesa relativa agli uffici predetti, per quanto di spettanza della Regione, potrebbe interpretarsi in senso pregiudizievole alla integrale attuazione dello Statuto della Regione siciliana;

«delibera

«di dare mandato al Governo regionale per-  
«chè voglia, al più presto realizzare in pieno  
«i poteri dell'Assessorato per i lavori pubbli-  
«ci in conformità dello Statuto ed inserire  
«nello stato di previsione la spesa neces-  
«saria per il mantenimento degli uffici dipen-  
«denti, salvo per le opere di interesse preva-  
«lentemente nazionale, il concorso nella spesa  
«da parte dello Stato».

Non vi è dubbio che, votando questo ordine del giorno, l'Assemblea richiamava la decisione della Commissione paritetica, relativamente alla classificazione delle opere di preminente interesse regionale.

Ed allora occorrerebbe qui richiamare (e lo farò brevemente) quello che stabilì a suo tempo la Commissione paritetica nominata dallo Alto Commissario Selvaggi e composta dallo onorevole Guarino Amella, dal prefetto Li Voti dal dottor Vincenzo Uccellatore e dal dottore Vincenzo Marcolini. Vorrei richiamarlo, perchè, per il Governo, tutto ciò si ricollega ad un'impegnativa e decisa volontà, espressa successivamente dall'Assemblea. Sono classificate nelle norme di attuazione le opere di prevalente interesse nazionale. A parte la questione degli uffici dipendenti, a parte la questione del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del Genio civile, che dovrebbero passare alle dipendenze della Regione e che con questo decreto del Presidente della Repubblica non vi passano affatto, le norme di attuazione che vorrei ricordare stabiliscono che sono opere pubbliche di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 14 lettere g) ed i) dello Statuto siciliano, le strade statali e le strade ferrate. Viceversa, le norme di attuazione contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica includono fra le opere di prevalente interesse nazionale anche

i porti di prima e seconda categoria, prima, seconda e terza classe. Ed a questo punto incomincia a determinarsi il divario fra i due punti di vista: quello nazionale e quello regionale. Ammettiamo pure che siano opere di prevalente interesse nazionale i porti di prima categoria e quelli di prima e seconda classe della seconda categoria; ma se includessimo anche quelli di terza classe, non rimarrebbero di competenza regionale che i porti pescherecci.

Il problema fondamentale non è, pertanto quello della spesa — sebbene di questo io abbia avuto occasione di parlare con il Presidente della Regione, il quale mi ha fatto comprendere che ciò lo preoccupa — ma il fatto che l'Assessorato assumerebbe dei poteri amministrativi a seconda delle direttive del Ministero dei lavori pubblici. Si tratta, quindi, di un problema grave, e noi ne abbiamo anche un esempio con il porto di Riposto. La competenza di chi è? Secondo questo decreto, sarebbe del Ministero dei lavori pubblici; e ciò che cosa significherebbe? Significherebbe l'adozione di una determinata direttiva, che non sarebbe quella degli interessi siciliani, perchè — ad esempio — il Ministero dei lavori pubblici ha assunto una linea di condotta intesa ad evitare la costruzione del porto di Riposto. Ho voluto dare un esempio, onorevoli colleghi, ma potremmo continuare; ho voluto parlarne però, perchè si tratta di una proposta di legge che è all'esame della nostra Commissione legislativa. Qualora dovessero seguirsi le direttive del Ministero dei lavori pubblici, indubbiamente non sarebbero soddisfatte le esigenze di Riposto, cioè tutte le esigenze di una vasta zona, per lo sviluppo della cui economia il porto di Riposto è collegato.

Passiamo alle opere destinate alla difesa: linee ed impianti per telecomunicazioni. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, sono opere di prevalente interesse nazionale soltanto le linee telefoniche; tutto il resto, cioè tutte le linee elettriche, sono di competenza della Regione siciliana, perchè esse non vengono classificate nelle norme della Commissione paritetica fra le opere di prevalente interesse nazionale.

Sono, inoltre, di competenza nazionale le opere di cui al testo unico 19 settembre 1917, numero 399, e quelle previste dalle disposizioni vigenti sulla liquidazione dei danni di guerra per la ricostruzione edilizia. Su questo



punto siamo d'accordo, anche perchè le norme nazionali prevedono questa classificazione. Sono sempre di interesse nazionale le opere speciali richieste da pubbliche calamità. Questo stabiliva la Commissione paritetica.

Torniamo, adesso, alla legge nazionale. La legge nazionale include fra le opere di prevalente interesse nazionale le linee elettriche di trasporto con tensione superiore a 15 mila volts; e di ciò non troviamo alcun riscontro nelle norme di attuazione della Commissione paritetica. La legge include, inoltre, le grandi derivazioni di acque pubbliche; la inclusione di tali acque, per le quali lo Stato non ha alcun interesse, si comprenderebbe se la Sicilia fosse collegata direttamente ad altre regioni e se vi fossero dei bacini da sfruttare collettivamente. Potremmo, in tal caso, ammettere un intervento dello Stato con funzione coordinatrice, qualora la derivazione di acque fosse considerata di grande importanza nazionale. Ma, nel caso della Regione siciliana, non vedo da quale punto di vista tali opere si possano classificare di prevalente interesse nazionale. Non vedo, inoltre, come possa ritenersi di prevalente interesse nazionale « la sistemazione e manutenzione vallica e montana dei corsi di acqua » classificati e da classificare. Noi non siamo collegati al resto dell'Italia, la nostra Regione è un'Isola ed i nostri corsi di acqua non influenzano, quindi, la economia di altre regioni della Penisola.

Ma a questo ordine di idee potrebbe muoversi un'obiezione: se li classifichiamo di interesse regionale, ce ne accogliamo anche le spese. Ma non è esatto questo concetto. Qualora si accettasse il criterio del provvedimento legislativo nazionale, dovremmo spendere nel settore i nostri soldi secondo determinate direttive del Ministero dei lavori pubblici; se, invece, la competenza nostra è primaria, lo è anche in tutto il settore.

Il punto vitale della questione è, pertanto, il seguente: se accettiamo questo decreto, così come è stato concepito, non vi è dubbio che rinunziamo al contenuto dell'articolo 38 e dell'articolo 14 dello Statuto siciliano. Ed ecco che si spiega il perchè non si impugnò a suo tempo la legge sulla Cassa del Mezzogiorno; ed ecco che ancora una volta si danneggia l'autonomia. E' questo l'aspetto più grave della questione.

Richiamo, quindi, l'attenzione dei colleghi: l'Assemblea si è già pronunziata ed ha perfettamente inquadrato il suo pensiero il 31

marzo 1949, approvando l'ordine del giorno Cacopardo che stabilisce determinate direttive; tali direttive devono essere oggi riprese in considerazione e devono essere esaminate ai fini dell'impugnativa di questo decreto. Se il decreto presidenziale risponde alle direttive poste a suo tempo dall'Assemblea, non dovrà essere impugnato. Poichè, però, ad esse non risponde, è chiaro che lo si deve impugnare, richiamandoci appunto alle direttive già stabilite in precedenza e che, quindi, ci impegnano tutti ad una determinata votazione.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori colleghi, non sono firmatario della mozione, ma condivido pienamente quanto è stato detto dall'onorevole professore Gugino e dall'onorevole Nicastro. Io sono preoccupato della loro stessa preoccupazione, tanto è vero che già da tempo avevo inoltrato una interrogazione al Presidente della Regione, per conoscere se intendesse o meno impugnare il decreto di cui stasera ci stiamo occupando. Ed anzi, signor Presidente, dichiaro di ritirare, perchè ormai superata, l'interrogazione da me presentata a suo tempo; del resto, con questo mio intervento, intendo anche riferirmi all'interrogazione stessa.

Dicevo, dunque, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che condivido le idee del professore Gugino e dell'onorevole Nicastro.

Anzitutto, aggiungo che, dal punto di vista della forma, si ripete, in questo decreto, un inconveniente che già avevamo ampiamente notato e del quale ci eravamo dovuti in questa stessa Assemblea; nell'articolo 1 del decreto è detto, infatti, che lo Statuto della Regione siciliana è stato approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455. E' inutile ripetere quello che già si disse, e cioè che il nostro Statuto è stato approvato con legge costituzionale dello Stato; esso è stato sì approvato, in fase di omologazione, con decreto legislativo 15 maggio 1946, ma è stato in seguito riconfermato ed è divenuto parte integrante della Costituzione con una manifestazione legislativa espressa dall'Assemblea Costituente. Di modo che, signori colleghi, fare apparire il nostro Statuto come qualcosa di approvato con decreto legislativo, quasi che si trattasse di una apertura di caccia, mi sembra tutt'altro che esatto. Viceversa, il no-

stro Statuto è stato approvato con una legge dell'Assemblea Costituente, ed il Governo centrale farebbe bene ad adottare definitivamente questa formula ogni qualvolta parli del nostro Statuto, dopo averla fatta entrare nel proprio cervello e, sotto un certo aspetto, nel proprio sentimento.

Signori colleghi, non mi occuperò degli argomenti di cui si sono interessati gli onorevoli Gugino e Nicastrò, esaurientemente e brillantemente, ma desidero aggiungere quanto segue: nell'articolo 1 del decreto di cui trattasi è detto che la Regione siciliana — e avrebbe dovuto essere detto: « l'Assessore ai lavori pubblici », perchè l'articolo 20 dello Statuto parla di singoli assessori e non di Regione, intesa come Giunta governativa — che la Regione siciliana, dicevo svolge, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici previste dall'articolo 20 dello Statuto della Regione.

La mia osservazione riflette questo punto dell'articolo 20 dello Statuto. In Assemblea si è chiarito varie volte che l'articolo 20, praticamente, distingue tre nostre particolari potestà e tre nostre particolari competenze. La prima è d'ordine legislativo e chi abbia legislazione primaria, intuitivamente ha la legislazione sulla materia; la seconda riguarda la funzione esecutiva sulla materia, e la terza la funzione amministrativa sulla materia. Lo articolo 20, distingue, quindi, i tre stadi: la fase legislativa, la fase esecutiva e la fase amministrativa, il che lascia chiarissimamente intendere che la seconda fase, la fase esecutiva, è per un verso fase di attuazione amministrativa, ma, per altro verso (e questo è il punto delicato che, a mio modesto avviso deve formare oggetto della impugnazione) è una fase mista: legislativa di regolamentazione ed esecutiva in senso amministrativo e tecnico.

Orbene, proseguendo nella lettura del decreto, io trovo all'articolo 2 la specificazione di quello che si è detto nell'articolo precedente, il quale stabilisce che per le grandi opere pubbliche di carattere nazionale si agirà ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto; nel successivo articolo 2 del decreto, in cui si specifica quali siano le competenze della Regione per le grandi opere nazionali, non trovo, però, la fase intermedia, quella esecutivo-amministrativa; trovo semplicemente — così dice l'articolo 2 — che per le grandi opere pubbliche di preminente interesse nazionale la Regione svolge un'attività amministrativa secondo le direttri-

ve del Ministero dei lavori pubblici. Allora signori colleghi quello che è detto nel precedente articolo 1 non trova esatto riscontro in quello che è detto nell'articolo susseguente, il quale chiarisce il comportamento, la potestà, la competenza della Regione relativamente alle grandi opere nazionali. Io sono di contrario avviso, e dico così: questo decreto riconosce, nell'articolo 1, la pienezza della potestà della Regione sulla materia; nell'articolo 2, viceversa, in sede di definizione pratica della materia, contraddice e disconosce i poteri che alla Regione derivano in conseguenza dello articolo 20 dello Statuto, perchè ignora completamente che i poteri della Regione sono non solo amministrativi, come l'articolo 2 riconosce, ma per le materie previste dagli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto stesso, sono anche esecutivo-amministrativo.

Sicchè, signori colleghi — e spero di non essere lungo ma l'argomento è di grandissimo rilievo ai fini della configurazione della nostra attività legislativa, esecutiva ed amministrativa — noi dobbiamo, fra l'altro malvedere e impugnare questo decreto, oltre che per le ragioni dette poc'anzi proprio perchè esso ignora, nell'articolo 2, quando specifica il problema nei suoi aspetti e nei suoi punti di vista, che l'articolo 20 dello Statuto, oltre che una fase di mera amministrazione delegata, prevede una competenza esecutivo-amministrativa della quale nell'articolo non troviamo minima traccia.

Signori colleghi, forse l'onorevole La Loggia non è della mia idea o così mi sembra di capire.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo scusa, non ho capito. Non ho compreso la sua argomentazione e la prego di ripeterla; niente di strano, come vede. Vorrei che precisasse la differenza tra attività amministrativa ed attività esecutivo-amministrativa.

CASTROGIOVANNI. Viene elaborata una legge; questa è la fase legislativa. Nel momento in cui questa Assemblea emana una legge, essa si manifesta nella sua fase di legislazione. La terza fase — ne parlo subito e così la eliminiamo, dopo andremo a considerare la fase esecutiva — è la fase amministrativa, è l'esecuzione pura e semplice delle opere.

A mio avviso, qual'è la fase esecutiva? Quella della regolamentazione. Una legge, per



passare da legge a fatto amministrativo, necessità di un regolamento che, nel caso, per esempio, della legge regionale, viene emanato dal Governo della Regione ai sensi dello articolo 12 dello Statuto.

La conseguenza di ciò, signor Assessore, qual'è? A me sembra importantissimo che la regolamentazione delle leggi relative alla edilizia popolare, emanate a Centro e che riflettono la Sicilia, venga fatta dal Governo regionale ovvero, se al Governo regionale più aggrada, da questa Assemblea. A me sembra intuitivo — e questo si rileva dall'articolo 20 dello Statuto — che la fase esecutiva per le grandi opere di interesse nazionale (o, per esempio, per la regolamentazione della legge nazionale sulla edilizia popolare, per l'attuazione della legge in Sicilia), debba essere di competenza del Governo regionale.

Ecco, signori, che il mio argomento diventa di grandissimo rilievo, perchè, signori, assessori e colleghi, che una legge sia attuata in un modo o in altro modo, in conseguenza della sua regolamentazione che ne prevede la esecuzione — articolo 20 — è di grandissima importanza; le leggi sono un pò teorizzanti nella fase legislativa, ma divengono il punto di congiungimento che dà efficienza e varia il tema legislativo originario, quando dalla fase legislativa si passa alla fase amministrativa, mediante ed a tramite della fase esecutiva, cioè della fase della regolamentazione.

Adesso sono veramente lieto di non essere stato chiaro poc'anzi, perchè il chiarimento richiestomi dall'Assessore mi ha dato l'occasione, poichè prima non lo ero stato a sufficienza, di essere davvero chiaro. A mio parere, questo decreto numero 870 non prevede per nulla la fase esecutiva, che pure alla Regione viene chiaramente demandata in obbedienza all'articolo 20 dello Statuto medesimo per conseguire le finalità. A noi, signori colleghi, viene garantito il rispetto della fase legislativa e della amministrazione delegata. E della fase esecutivo-amministrativa che cosa se ne è fatto?

Per questa ragione, oltre che per le altre esposte dagli onorevoli Gugino e Nicastro, mi dolgo del contenuto del decreto e prego il Governo di esaminare con la massima attenzione e senso di responsabilità, che ha sempre contraddistinto in questa materia l'opera del Governo, anche questo mio punto di vista, perchè desidero, sinceramente desidero, che

ove il mio punto di vista non venisse accolto, mi si dica chiaramente perchè esso non può esserlo. Riconoscerete, signori, che una simile tesi non è azzardata, perchè essa discende dall'interpretazione dell'articolo 20, che testè ho avuto il piacere di leggere; essa può o non può essere condivisa, ma comunque la tesi è tale che può e deve interessare il Governo e tutti i componenti di questa Assemblea. Anzi, siccome su questo punto già si è parlato varie volte sin dalla prima impostazione del bilancio della Regione, io pregherei la Presidenza dell'Assemblea di demandare l'esame di questa materia alla prima Commissione legislativa, perchè essa, una volta e per sempre, in occasione di questo decreto accerti se, per l'interpretazione dell'articolo 20 dello Statuto, debba in questo primo caso e negli altri che eventualmente seguissero, sostenersi la tesi della fase esecutivo-amministrativa, e cioè del diritto della Regione a provvedere alla regolamentazione di leggi nazionali per la parte che riguarda lo spazio territoriale della Regione siciliana.

Questo, pertanto, è il mio avviso, e prego vivissimamente che su questo tema l'Assemblea, finalmente, abbia a prendere una decisione; e ciò noi dovremmo fare in occasione di questa prima impugnativa, che, se noi lasciassimo passare senza avere sostenuto la tesi da me esposta, sia pure per vederla cadere in sede di Alta Corte per la Sicilia, tutte le altre leggi, intuitivamente, nel parlare di applicazione dell'articolo 20 dello Statuto, salteranno dalla fase esecutiva alla fase amministrativa, trascurando quella fase che, a mio modesto avviso, deve essere da noi compresa a difesa, in quanto molto interessante per l'avvenire e la funzionalità della Regione siciliana.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Colajanni Luigi. Ne ha facoltà.

COLAJANNI LUIGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi associo completamente a quello che hanno detto i precedenti oratori onorevoli Gugino, Nicastro e Castrogiovanni. Mi sia consentito di esprimere alcune mie considerazioni in aggiunte a quanto è stato precedentemente detto.

Non vi è dubbio che lo Statuto della Regione siciliana ha trasferito alla Regione siciliana stessa tutte le competenze e le attribui-

zioni del Ministero dei lavori pubblici con due sole eccezioni, chiaramente e tassativamente indicate nelle lettere g) ed i) dell'articolo 14 dello Statuto. Per la materia considerata in queste due eccezioni era riservata alla competenza dello Stato di legiferare in maniera esclusiva. Ora, con il decreto di cui trattasi, lo Stato ha precisato appunto tale materia.

Secondo me, però, lo Stato è andato molto al di là di quanto non avrebbe potuto fare secondo la lettera e lo spirito dello Statuto regionale. Infatti, la lettera i) dell'articolo 14 dello Statuto regionale sottrae alla competenza regionale soltanto le acque pubbliche, in quanto siano oggetto di opere di interesse nazionale; la lettera g), inoltre prevede uguale eccezione per le opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale. In tema di acque pubbliche, lo Stato, a mio avviso, aveva ben diritto (naturalmente, d'accordo con la Regione siciliana; ma non so fino a qual punto la Regione siciliana sia stata sentita) di stabilire nel limite di 300 cavalli-vapore la potenza, sorpassata la quale si sarebbe rientrati nello ambito dell'interesse nazionale. Si potrà discutere, naturalmente, se l'interesse nazionale debba cominciare da 300, da 3 mila o da 30 mila cavalli-vapore. Evidentemente, la potenza 300 cavalli-vapore è così modesta da far ritenere assurdo, come ha brillantemente dimostrato l'onorevole Gugino, che possa attribuirsi ad essa un carattere di interesse nazionale. Mi permetto, però, di rilevare che la questione, da questo punto di vista, non è sostanzialmente rilevante, perchè, se non saranno apportate le temute mutilazioni allo Statuto dell'Ente siciliano di elettricità, essendo l'E.S.E. concessionario di diritto di tutte le acque pubbliche, evidentemente rientrerà dalla finestra quello che si vuole fare uscire dalla porta, poichè sarà proprio questo Ente siciliano a giudicare sulle sub-concessioni e a decidere in materia di acque pubbliche.

Mi sembra, quindi, che, da questo punto di vista, la cosa non sia molto preoccupante.

GUGINO. C'è il « se »; è proprio il « se » che non gli consentirà di entrare!

COLAJANNI LUIGI. Io ho fatto un inciso: semprechè non siano apportate mutilazioni allo Statuto dell'E.S.E.. La questione potrebbe avere, anche se non saranno apportate

mutilazione, una certa ripercussione unicamente per gli impianti in corso d'istruttoria; comunque, si tratta sempre di un interesse transitorio e temporaneo.

Molto più importante, viceversa, è la questione che riguarda le linee elettriche, nella quale mi sembra ci sia un errore fondamentale di interpretazione da parte dello Stato italiano. Infatti, vero è che il testo unico 11 dicembre 1933, cui ha accennato l'onorevole Gugino, disciplina insieme la materia delle acque pubbliche e quella degli impianti elettrici, ma è chiaro che nell'ambito dell'unica legge sono disciplinate due materie completamente diverse: quella delle acque pubbliche e quella degli impianti elettrici. Vero è, ancora, che la massima parte degli impianti elettrici dell'Italia continentale è strettamente connessa con le grandi derivazioni di acque, ma lo stesso non avviene in Sicilia è, comunque anche nell'Italia continentale, oltre gli impianti idroelettrici vi sono quelli termici. La legge, quindi, stabilendo le norme, in base alle quali devono svilupparsi questi impianti, si riferisce a tutti gli impianti elettrici e non solamente a quelli connessi con la derivazione di acque pubbliche. Ora, le linee elettriche costituiscono una parte degli impianti elettrici e lo Stato non ha alcun diritto, in base allo Statuto della Regione siciliana, di avocare a sé la competenza su questa materia; competenza, che è limitata alle acque pubbliche. Non so se la mia interpretazione sia esatta, ma a me sembra perfettamente logica.

Insomma, la legge dell'11 dicembre 1933 disciplina due materie distinte: acque pubbliche ed impianti elettrici. Lo Statuto regionale ha deferito allo Stato la competenza in materia di acque pubbliche, ma non quella in materia di impianti elettrici; le linee elettriche fanno parte degli impianti elettrici e non sono opere pubbliche e, pertanto, su di esse è competente soltanto la Regione. Ecco perchè sono persuaso che lo Stato, volendo attribuirsi la competenza in materia di linee elettriche, ha commesso una usurpazione di un diritto della Regione siciliana, contro la quale bisogna resistere.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, ne ha facoltà il Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo anzitutto utile una premessa, che servirà un po' a sgomberare la discussione da qualche



incertezza e, vorrei dire, anche da qualche confusione.

E' chiaro che le norme di attuazione, in quanto servono soltanto ad aiutare lo Statuto della Regione siciliana e in quanto provengono da un atto del Presidente della Repubblica, che ha carattere regolamentare, non possano che svolgersi nel binario della Costituzione della Repubblica e dello Statuto della Regione, e nel binario delle leggi già esistenti, nel binario cioè dell'ordinamento giuridico positivo italiano, nelle sue leggi costituzionali e sulla legislazione ordinaria. Ora, esaminando sotto questo aspetto il problema delle norme di attuazione dello Statuto in materia di lavori pubblici, noi dobbiamo ricavare il binario entro cui queste norme dovevano svolgersi — e si svolgono — ed entro cui vanno interpretate alla stregua dello Statuto della Regione, che si occupa della materia dei lavori pubblici nelle lettere g) ed i) dello articolo 14. E dobbiamo riguardarlo in confronto a quella parte della legislazione positiva vigente, la quale, per avventura, possa già costituire un atto di manifestazione legislativa che, in un certo senso, è di attuazione dello Statuto; e mi riferisco alla legge istitutiva dell'E.S.E. ed alla legge che riguarda le opere irrigue in Sicilia.

Con la legge istitutiva dell'E.S.E., susseguente allo Statuto della Regione siciliana — in quanto emendata successivamente e ad esso chiaramente riferentesi, perchè nella legge si parla del Presidente della Giunta regionale e dell'autonomia siciliana quale risulta attraverso il suo Statuto — si è detto che il patrimonio di tale Ente sarebbe stato costituito dai conferimenti dello Stato, della Regione, della Associazione nazionale delle industrie elettriche e dagli istituti pubblici di credito, e sono state fissate le norme per l'amministrazione; si è previsto, inoltre, che del Consiglio di amministrazione facessero parte rappresentanti del Governo centrale, in numero di ben cinque, e del Governo regionale in numero di tre oltre alla rappresentanza degli organi tecnici ed a quella delle categorie, si è stabilito che le deliberazioni, intese a porre direttive e graduatorie nella esecuzione delle opere, nonchè le approvazioni dei progetti dovessero sottoporsi al Governo regionale per l'approvazione finale e che a ciò dovesse provvedersi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si è precisato, al-

trisi, nel secondo comma dell'articolo 1, che l'Ente è concessionario di diritto di tutte le acque pubbliche utilizzabili a scopo idroelettrico, salvi restando determinati diritti che fossero maturati prima dell'istituzione dello E.S.E. (c'è il problema delle istruttorie, che non ha ragione di essere discusso) e che lo Ente provvede direttamente, o mediante subconcessione, alla costruzione di impianti elettrici, alla distribuzione di energia elettrica, coordinando i suoi piani e la sua attività con le direttive e la distribuzione della produzione elettrica nazionale e avvalendosi, ove occorra, anche degli altri enti esistenti in Sicilia e, eventualmente, degli uffici statali. Si è detto, ancora, che l'Ente disciplina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione della energia elettrica nell'Isola, e si è, infine stabilito che, per quanto riguarda le opere utilizzabili a scopo promiscuo, di derivazione idroelettrica e di irrigazione, l'Ente provvede d'intesa con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (oggi Ente siciliano per la riforma agraria), il quale, in virtù di un altro provvedimento legislativo, la legge 22 giugno 1946, numero 40, è il concessionario esclusivo di tutte le acque pubbliche esistenti in Sicilia ed utilizzabili a scopo irriguo.

Di guisa che, per interpretare queste norme e cominciare a stabilire se in esso vi sia o meno una violazione della competenza della Regione noi dobbiamo, anzitutto, rifarci alla legislazione testè richiamata. Non importa, onorevole Gugino, che il decreto istituito dell'E.S.E. — legge, che ha avuto la sua esecuzione ed ha esecutività fino ad oggi — non sia stata ancora ratificata, perchè relativamente al problema della ratifica, noi in atto, non possiamo pronunciarci, non sapendo ancora quali saranno le deliberazioni del Parlamento su tale materia. Ma è chiaro che, qualunque esse siano, rispetto ad esse noi abbiamo la possibilità dell'esercizio delle garanzie costituzionali in difesa del nostro Statuto, abbiamo, cioè, la stessa possibilità dell'impugnativa, per la quale oggi stiamo discutendo; in altre parole, non soltanto possiamo discutere di una impugnativa del decreto di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, ma, eventualmente, potremo, domani, anche discutere dell'impugnativa di quel decreto di ratifica,



se, per avventura, la ratifica dovesse, attraverso una serie di modifiche, violare le competenze previste nel nostro Statuto.

Quindi, è un problema del quale, per ora, non ci preoccupiamo, perchè, rispetto ad una decisione che il Parlamento nazionale sarà per prendere su quel problema, noi abbiamo l'integrità dell'esercizio dei nostri mezzi di difesa costituzionale, con la impugnativa dinanzi l'Alta Corte per la Sicilia.

Dunque, dicevo, per interpretare questo decreto, dobbiamo rifarci a queste due fonti, che fanno ugualmente parte dell'ordinamento giuridico positivo. Ora le norme di attuazione non possono riferirsi alle derivazioni delle acque pubbliche, grandi, piccole, medie, che siano utilizzabili a scopo idroelettrico, perchè, per queste, concessionario esclusivo è l'E.S.E. e perchè, relativamente a questo tipo di derivazioni, lo Stato ha già legislato con delle norme, che sono, sostanzialmente, di attuazione del nostro Statuto e che hanno trovato una linea di composizione dei concorrenti interessi dello Stato e della Regione, in questa materia, in un organo di amministrazione, in cui lo Stato è rappresentato, vorrei dire con prevalenza, rispetto alla Regione ed in particolari norme che richiedono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici su determinate deliberazioni dello E.S.E. che prevedano la graduatoria delle opere stesse e il programma generale di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica. Pertanto a quelle derivazioni, che sono concesse all'E.S.E. come unico concessionario di diritto in Sicilia, non possono le norme di attuazione riferirsi. Bisogna che sgombriamo subito il terreno da questa materia. Se dovesse il Parlamento nazionale apportare delle modifiche, noi impugneremo quella legge; per il momento, fintanto che la legge rimarrà quella che è, anche se c'è un processo legislativo di ratifica in corso non ancora compiuto, le norme di attuazione non si possono riferire alle derivazioni a scopo idroelettrico. Ed aggiungo subito che non possono nemmeno riferirsi alle derivazioni a scopo irriguo, perchè a queste, in Sicilia, è interessato, con prevalenza assoluta, l'Ente di colonizzazione, oggi Ente per la riforma agraria, che ha il diritto di promuovere opere irrigue e di attuare la trasformazione nei comprensori irrigui classificati e da classificare secondo la legge del giugno 1946. Sgombriamo, quindi, il terreno da queste categorie di opere; poi

vedremo a quale tipo di derivazioni possa riferirsi questa norma di attuazione.

L'articolo primo della norma di attuazione riafferma, puramente e semplicemente, quella che è l'attribuzione della Regione in materia di opere pubbliche: «La Regione siciliana svolge nell'ambito del suo territorio tutte le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici quali risultano dall'articolo 29 dello Statuto».

L'articolo 2 stabilisce che, per l'esercizio di queste attribuzioni, la Regione si avvale degli uffici dello Stato e, per quanto riguarda le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale, svolge attività amministrative secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici. In merito a questo articolo sono stati sollevati dei dubbi. Un dubbio è stato sollevato dall'onorevole Gugino, a cui hanno fatto eco, nei loro interventi, principalmente l'onorevole Nicastrò e, un poco, anche l'onorevole Castrogiovanni, sia pure per implicito discendendo in merito alle parole: «direttive del Ministero dei lavori pubblici». C'è qui uno spostamento nello sostanza, oltre che nella parola, rispetto a quella che è la formulazione contenuta dall'articolo 20 dello Statuto, laddove si parla di direttive del Governo dello Stato? L'interpretazione dell'articolo è che, in effetti, si volle specificare l'organo attraverso cui sono comunicate queste direttive cioè che il Ministero dei lavori pubblici si farà portavoce e veicolo delle direttive del Governo dello Stato in materia di lavori pubblici a cui la Regione deve sottostare per quello che riguarda le opere che non sono di sua competenza (ultima parte dell'articolo 20). Tuttavia, su questo punto può nascere un dubbio e, poichè è stato sollevato, il Governo regionale non ha nessuna difficoltà che l'Assemblea esamini la questione, e manifesti su questo punto un suo indirizzo, nel senso che valga la pena di fare chiarire per via di un'impugnativa che, quando si parla di Ministero dei lavori pubblici, si intende, nè si potrebbe intendere altrimenti perchè si violerebbe la Costituzione, che il Ministero dei lavori pubblici sia l'organo attraverso cui si esprimono le direttive, che debbono essere quelle del Governo dello Stato.

Il che non è solo problema di parole, perchè le direttive, nel senso inteso dall'articolo 20 dello Statuto, sono direttive non di dettaglio, non riguardano questo o quello specifico provvedimento, ma sono direttive di indirizzo



generale. Quindi, qualora la espressione usata possa legittimare il dubbio che ci sia una volontà di applicazione restrittiva del significato del termine « direttive » nel senso di restringerle da quelle che potrebbero essere direttive di carattere generale, con determinazione di criteri di larga massima e di ordinamento, a direttive che arrivino sino al concreto e al singolo provvedimento, dubbio che è stato prospettato, su questo punto non pare che ci possa essere ostacolo per richiedere una interpretazione attraverso una impugnativa o un annullamento della norma per quello che nella norma si contiene di equivoco.

L'onorevole Castrogiovanni si domanda il perchè non si parla di una attività esecutiva.

Debbo, prima di tutto, rilevare che questa parte è interamente copiata dallo Statuto senza nessuna omissione, perchè siamo nei casi non compresi negli articoli 14 e 17, cioè assolutamente fuori della competenza della Regione. Infatti, il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 dello Statuto testualmente stabilisce: « Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ». Così che, quando si parla di sola attività amministrativa, non si è tolto niente, perchè nello Statuto è detto negli stessi termini. Questo per l'esattezza, onorevole Castrogiovanni, pur essendo convinto che il solo termine « attività amministrativa » non implichi, di per sé, la possibilità di impugnativa del provvedimento legislativo deliberato in sede nazionale. Debbo aggiungere che la Regione può emanare leggi anche relative alla organizzazione dei servizi come la lettera i) dell'articolo 17 specifica: « tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale ». E' chiaro, quindi, che la nostra potestà regolarmente, sia pure attraverso la legiferazione dell'Assemblea, sussiste e non è toccata minimamente nè da una omissione, nè, comunque, da una interpretazione qualsiasi dell'articolo 20, perchè non è in quella sede che può farsi opportuna disamina della materia delle regolamentazioni delle leggi statali.

Su questo punto, pertanto, non mi pare che ci sia motivo di provocare una decisione, in quanto non vi è violazione di nessun genere.

L'articolo 3, l'articolo più incriminato, a che cosa si riferisce? Cominciamo a rientrare nel

binario. Qui si tratta di un decreto che detta norme di attuazione che riguardano solo il ramo dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici e che si devono interpretare tenuto conto dello Statuto e delle leggi che riguardano l'E.S.E. e l'Ente di colonizzazione; leggi che escludono che in questo settore si sia fatto riferimento alle acque pubbliche a scopo irriguo, di cui concessionario è l'Ente di colonizzazione ed alle altre a scopo idroelettrico, di cui è concessionaria l'E.S.E.; enti, rispetto ai quali l'articolo 6 del predetto decreto riconosce la piena competenza della Regione. Queste due leggi hanno trovato un loro modo di soddisfare l'esigenza di un coordinamento tra Stato e Regione in ordine alla competenza nelle specifiche materie. L'articolo 3 si riferisce ad una elencazione di grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 14, lettere g) ed i) dello Statuto.

Presupposto che si deve trattare di lavori pubblici, cioè di quel tipo di opere che possono definirsi tali non soltanto quando vi è questa prevalenza dell'interesse dello Stato, ma quando abbiano oggettivamente il carattere di opere pubbliche, e cioè siano eseguite esclusivamente dallo Stato a suo totale carico, ci può esservi dubbio che questa premessa inserita al primo comma dell'articolo 3 sia sufficientemente chiara in questo senso?

Allora, se vogliamo interpretare quanto è specificato dopo la premessa (perchè qui è la materia di attribuzione di compiti tra Ministero dei lavori pubblici e Regione), non possiamo occuparci di opere che non siano pubbliche o di opere che attengano alla competenza, alla spesa e all'iniziativa privata. E' chiaro che di queste opere non ci potremmo occupare, perchè non troverebbero sede in alcun modo in questo articolo.

Per quanto riguarda gli elettrodotti, è chiaro, onorevole Colajanni Luigi, che si fa riferimento alle linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 1500 volts...

COLAJANNI LUIGI. Era necessario inserirlo nella legge?

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. ...che siano costruiti dallo Stato a suo totale, esclusivo carico, perchè solo allora diventano opere pubbliche. Non ci possiamo riferire alle opere costruite da una società privata, ma a quelle

pubbliche di competenza e di prevalente interesse dello Stato, cioè ad opere per cui lo interesse prevalente della Nazione è dato anche dal fatto che occorre un certo coordinamento con la rete di distribuzione in sede nazionale, ed è dato, soprattutto, dall'interesse dello Stato che ne sopporta l'onere così come risulta dal successivo articolo 4.

Non dobbiamo dimenticare (non è cosa trascurabile) che l'elencazione dell'articolo 3 è in diretta relazione con l'articolo 4, cioè con l'affermazione che rimane fermo che l'onere è ad esclusivo carico dello Stato. Allora, se noi interpretiamo le norme l'una per mezzo dell'altra o interpretiamo in modo che abbiano un comune senso e un comune significato di logica, dobbiamo dire che, quando ci si riferisce agli elettrodotti, ci si riferisce a quelli che siano costruiti dallo Stato, cioè alle opere pubbliche aventi per oggetto l'elettrodotto, ma non all'elettrodotto in quanto tale, per il quale dispongono le norme di attuazione in materia di industria.

Per quanto riguarda le grandi derivazioni di acque pubbliche, non devono intendersi comprese nè le irrigue nè le derivazioni a scopo idroelettrico.

GUGINO. Le acque potabili.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non vi sarebbero che le acque potabili; a mio giudizio, questa norma non può che riferirsi alle acque potabili. In questa materia occorre, innanzi tutto, precisare la competenza della Regione. E qui soccorre l'opportuna distinzione fatta dall'onorevole Luigi Colajanni, il quale ha rilevato che non si devono confondere le acque pubbliche con quella che è poi la destinazione loro, perchè essendovi acque pubbliche utilizzabili a uso irriguo, a uso potabile, etc., si deve distinguere la legislazione sulle acque pubbliche e la legislazione sulle opere pubbliche aventi per oggetto le acque pubbliche. In materia di acque pubbliche non c'è dubbio che la Regione ha una legislazione esclusiva, la quale deriva anche dal fatto che le acque pubbliche, indiscriminatamente considerate, anche quelle concesse all'E.S.E., sono tutte facenti parte del demanio regionale; salvo che, per quelle concesse all'E.S.E., per le quali c'è una concessione di diritto allo E.S.E. e per quelle utilizzabili a scopo irriguo,

per le quali c'è un diritto di preferenza allo Ente di colonizzazione; ma tutte le acque sono demaniali senza distinzione di sorta. La competenza della Regione si ferma quando l'acqua demaniale sia oggetto di una grande opera pubblica di interesse nazionale (lettera i dello Statuto).

NICASTRO. Non ce ne sono.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non ce ne sono? Non ha importanza è un'ipotesi.

NICASTRO. Sopprimiamolo, allora.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La legge dispone anche per l'avvenire, soprattutto per l'avvenire.

Comunque, questa è l'ipotesi della legge, cioè la competenza della Regione in materia di acque pubbliche si ferma quando ci si trova in presenza di acqua che deve essere oggetto di un'opera pubblica di interesse nazionale. E qui voglio dire che l'omissione delle parole « prevalentemente nazionali » ha un significato e una genesi logica, poichè qui si tratta non di un interesse prevalente, ma di un interesse che deve esser assorbente, esclusivo. La legge si vuole riferire ad un interesse esclusivo, perchè si tratta di acque che fanno parte del patrimonio della Regione e, quindi, si tratta di legislazione che incide sulla cosa propria della Regione; la potestà legislativa della Regione cessa soltanto quando ci si trova di fronte alla grande opera pubblica di interesse nazionale. Quando ci troviamo di fronte ad opere pubbliche di interesse esclusivamente nazionale, lo Stato legifera, ha la sua potestà legislativa, ma non l'amministrativa, perchè non è da discutere che essa è sempre della Regione; può essere legata o no alle direttive dello Stato, ma è sempre della Regione. Lo Stato legifera in materia di acqua, legifera in materia di opere pubbliche, in quanto quella opera abbia per oggetto l'acqua e l'acqua rimanga assorbita come un accessorio della grande derivazione; ma questa è solo l'eccezione. Quando all'articolo 3 lettera h) delle norme di attuazione, in materia di opere pubbliche, è specificatamente detto « grandi derivazioni di acque pubbliche », dobbiamo intendere che si faccia riferimento non più al regime, alla legislazione delle acque (qui è finita la mate-



ria della legislazione delle acque), ma soltanto alla legislazione in materia di opere pubbliche, dato che l'acqua è considerata a parte dallo Statuto. Soltanto quando la grande derivazione sia oggetto di opere pubbliche, le quali siano eseguite, così come abbiamo precisato, ad esclusivo carico dello Stato e perciò stesso venga riconosciuto che vi sia un prevalente interesse del medesimo per la grandezza dell'opera e per la socialità dei suoi effetti, allora soltanto ci troviamo di fronte ad una possibilità di legislazione dello Stato. Questa è una interpretazione che nasce....

GUGINO. Interpretazione che dà lei; bisognerebbe chiarirla.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Interpretazione che io do e mi pare possa ricavarsi dal testo della legge. Ma riconosco, per la ampiezza della discussione e la forza degli argomenti, che possono nascere dei dubbi; sono nati a noi in questa Assemblea, dove naturalmente, siamo sensibili a tutti i pericoli di violazione del nostro Statuto, ma siamo anche con una mentalità protesa ad una interpretazione più favorevole alla Regione.

Pur essendo questa interpretazione strettamente chiara, poichè potrebbero venir fuori dei dubbi che potrebbero trovare a loro favore la forza di argomenti del tipo di quelli che sono stati prospettati da Lei, onorevole Guginò, e da altri colleghi, io ritengo che su questo punto debba l'Assemblea esprimere il suo voto, ed il Governo lo eseguirà ben volentieri, perchè si provveda ad una impugnativa che possa determinare la chiarificazione o l'annullamento di una parte delle norme, che potrebbero legittimare incertezze. Dopo di che, non rimane che discutere le parti accessorie.

CASTROGIOVANNI. Questo argomento dovrebbe essere esaminato dalla Commissione legislativa competente.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il termine per l'impugnativa scade domani.

CASTROGIOVANNI. Allora niente da fare!

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'impugnativa può farsi sempre e poi si potrà discutere.

RAMIREZ. Si fa o è stata fatta l'impugnativa?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'impugnativa, in questo momento, credo che sia stata notificata. Naturalmente, poichè i termini scadono domani, non si poteva aspettare l'ultima ora. L'impugnativa è stata inviata a Roma, perchè si sapeva, attraverso le discussioni private, quali fossero gli argomenti e si era già d'intesa.

CASTROGIOVANNI. La Commissione si pronunzi prima del deposito dei motivi se è possibile.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo scusa, onorevole Castrogiovanni, ma l'impugnativa risulta da un documento che è lo atto di impugnativa, il quale atto deve contenere l'elencazione di tutti i motivi. Non si potrebbe fare l'impugnativa, se i motivi non fossero elencati. Si potrà fare, poi, una memoria illustrativa su questo oggetto; se la Commissione vorrà essere sentita e se l'Assemblea lo riterrà, si potrà vedere quali possono essere gli argomenti da dedurre in appoggio all'impugnativa. Ma, ripeto, l'impugnativa è quella che è; si notifica e rimane fissata nell'atto ufficiale. Noi abbiamo dovuto mandarla a Roma di già, perchè si sia pronti per la notifica. Immagino che questa sera la notifica non possa avvenire, ma avverrà domani mattina. Comunque, non si poteva tardare di più, nemmeno un'ora, senza rischiare di far scadere i termini. Rimangono ancora i problemi di carattere non più fondamentale, ma marginale. La formula « avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del genio civile », usata nell'articolo 2, implica una dipendenza dell'Ufficio dall'Assessore. L'Assessore ha il diritto di avvalersi, ha il diritto di servirsi di questi uffici e, quindi, per ciò stesso, questi uffici dipendono da lui.

L'Assessore se ne avvale in maniera promiscua anche con il Ministero dei lavori pubblici; non si poteva, quindi, che usare questa frase, che è in rapporto anche all'onere della spesa che viene ripartita tra Regione e Stato, in ragione dei servizi che gli uffici sono chia-

mati a svolgere nell'interesse della Regione e nell'interesse dello Stato. Questi uffici dipendono dall'Assessore ai lavori pubblici, in base alle potestà nascenti dall'articolo 20 dello Statuto di cui parla l'onorevole Castrogiovanni e, in questo caso, ne dipendono in pieno. Questo è assolutamente chiaro e non vi può essere alcun dubbio. Peraltro, al comma primo dello stesso articolo 2, nel precisare « fino a quando la Regione non avrà diversamente provveduto », si è fatta una riserva opportuna, perchè non si è voluto cristallizzare questo ordinamento, che potrebbe domani essere disciplinato su diverse basi. Per questo motivo, ritengo che l'Assemblea sarà unanime che in tal senso si possa effettivamente provvedere a questa impugnativa, che, ripeto, per ragioni di tempo si è dovuta già predisporre nell'intento di ottenere una sentenza dall'Alta Corte che possa annullare le norme che si prestano a qualche equivoca interpretazione, riaffermando nella sua pienezza il diritto della Regione siciliana e le sue competenze statutarie nel campo dei lavori pubblici.

COLAJANNI LUIGI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI LUIGI. Vorrei fare una brevissima precisazione, se mi si consente, sulla interpretazione che dà l'onorevole La Loggia alla lettera g) dell'articolo 3 del decreto 30 luglio 1950, numero 878, interpretazione che non posso assolutamente condividere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non sono io che posso dare l'interpretazione, la darà l'Alta Corte.

COLAJANNI LUIGI. La cosa è importantissima.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E' chiaro.

COLAJANNI LUIGI. E' chiaro, ma in senso contrario alla sua tesi.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Siccome si fa l'impugnativa....

COLAJANNI LUIGI. Il decreto dice che le linee di trasporto con tensione non infe-

riore ai 15mila volts sono di competenza dello Stato; Ella ha dato l'interpretazione che, invece, siano di competenza dello Stato solo le linee che lo Stato stesso intende costruire. Ora, evidentemente, questa interpretazione potrebbe ad una tautologia; sarebbero cioè di competenza dello Stato le linee che lo Stato stesso intende costruire.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. In rapporto all'articolo 4 sull'onere finanziario.

COLAJANNI LUIGI. La questione è invece, da porsi in relazione con l'istituto della autorizzazione a costruire le linee elettriche. Secondo il testo unico 11 dicembre 1933 sugli impianti elettrici....

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Quello parla di 5mila volts.

COLAJANNI LUIGI. ...l'autorità competente ad autorizzare la costruzione di linee a tensione inferiore a 5mila volts è il prefetto; al di là dei 5mila volts, il Ministero dei lavori pubblici. Ma ripeto, si tratta di autorizzazione alla costruzione di un'opera che non riveste affatto carattere di opera pubblica. La competenza ad autorizzare la costruzione di linee con tensione superiore a 5mila volts deve, pertanto, essere ora attribuita all'Assessore ai lavori pubblici della Regione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non è dell'autorizzazione che si parla qui, perchè la autorizzazione è di competenza dell'industria.

COLAJANNI LUIGI. Non si può dare altra interpretazione all'articolo 108 del testo unico del 1933 che quella da me prospettata; l'altra si ridurrebbe ad una tautologia.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Comunque, siccome si determina un motivo di impugnativa, anche su questo punto darò assicurazioni.

COLAJANNI LUIGI. Il motivo principale, mi pare, a mio modesto avviso, consiste nel fatto che lo Stato ha assolutamente esorbitato dalla sua competenza. E questo, secondo me, è il motivo essenziale. Per quanto riguarda la questione dell'onere finanziario, mi permetto di far rilevare che l'onere finanziario, di cui si parla nel decreto 878, è evidentemente ri-



ferito ai contributi che lo Stato accorda e per gli impianti elettrici e per la costruzione delle dighe; quindi, non si tratta di onere per costruzione di linee che lo Stato decidesse, eventualmente, di costruire direttamente e per scopi suoi.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non parlo di quel decreto. Parlo della nostra legge. La nostra legge prevede l'ipotesi che vi siano delle linee a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti la mozione.

(E' approvata all'unanimità)

#### **Richiesta di inversione dell'ordine del giorno.**

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Propongo l'inversione dello ordine del giorno per discutere con precedenza il disegno di legge relativo alla « Istituzione dell'Ente per la riscossione delle imposte dirette nella Regione siciliana », di cui alla lettera b) dell'ordine del giorno.

COSTA. Mi associo.

MARCHESE ARDUINO. Anch'io. Per rispondere all'aspettativa delle categorie interessate, chiedo che venga discusso subito questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo pensiero al riguardo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Per avere l'opportunità di un più attento esame di questo disegno di legge, vorrei pregare gli onorevoli colleghi, di consentire che la discussione abbia luogo nella seduta di domani.

GUARNACCIA. Concordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### **Sui lavori della Giunta del bilancio.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Castrogiovanni, Presidente della Giunta del bilancio, di voler chiedere all'Assemblea l'autorizzazione perchè le due relazioni sul bilancio, che ancora non sono state presentate, siano svolte oralmente, onde evitare ulteriori ri-

tardi nella discussione del relativo disegno di legge.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Signor Presidente, aderisco al suo invito; però, desidero precisare che tutte le relazioni sono state regolarmente redatte e presentate meno due e, pertanto, propongo che l'Assemblea autorizzi la relazione orale per le relazioni ancora non presentate sul disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ». Sollecito, intanto, la distribuzione delle altre relazioni già presentate.

PRESIDENTE. Domani sarà provveduto. Il Governo è d'accordo sulla proposta dell'onorevole Castrogiovanni?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non ho difficoltà ad aderire alla proposta dell'onorevole Castrogiovanni. Debbo, però, precisare che, date le circostanze, sarò costretto a fare le mie brevi dichiarazioni sul bilancio a chiusura della discussione generale, perchè non sono in condizioni di improvvisare su relazioni che non conosco. Questo mi è imposto da una esigenza di rispetto verso l'Assemblea; infatti, è necessario che io, prima, ascolti le opinioni dei membri dell'Assemblea e, soprattutto, le opinioni dei relatori.

PRESIDENTE. E' nel suo diritto.

Se non si fanno osservazioni, la proposta è accolta.

Dalla seduta di giovedì mattina, avrà inizio la discussione del bilancio.

PANTALEONE. Signor Presidente, vorrei pregarLa di non tenere per alcuni giorni sedute antimeridiane, perchè alcuni deputati del Blocco del popolo sono impegnati nelle ore antimeridiane.

PRESIDENTE. Consento volentieri alla richiesta, purchè la discussione del bilancio sia concisa. Rimane, allora stabilito che tale discussione avrà inizio dalla seduta pomeridiana di giovedì.

**Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo » (524).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costru-

zione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, per svolgere oralmente la sua relazione di minoranza.

NICASTRO. *relatore di minoranza.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che prevede la costituzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo è stato oggetto, in sede di quinta Commissione, dopo ampia discussione, di un parere contrario da parte della minoranza costituita dai deputati del Blocco del popolo. Devo anche dire che, in sede di Commissione per la finanza, altri deputati del Blocco del popolo hanno pure espresso parere contrario. Nè dirò i motivi.

Non v'è dubbio che l'esigenza di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo sia sentita; tale esigenza è stata da noi prospettata, credo prima che da altri settori, in sede di Assemblea. Ma il problema così come è stato posto, non soddisfa le esigenze per cui è stata prospettata la costituzione di un secondo bacino di carenaggio.

E' dal 1948 che abbiamo sollevato in questa Assemblea, in sede di discussione di una interpellanza che riguardava il Cantiere navale, la necessità che il porto di Palermo avesse un secondo bacino di carenaggio, che consentisse la riparazione di quelle navi che, a causa del loro tonnellaggio, non possono essere accolte nell'attuale bacino. Si sa che questo consente la riparazione di navi che staziano fino a 15 mila tonnellate, si sa che il porto di Palermo è nella rotta mediterranea delle navi che vanno verso la Palestina e che nel porto di Palermo si svolge un traffico costituito per il 60 per cento da navi straniere, la maggior parte delle quali, dirette verso la Palestina, sono delle petroliere che staziano più di 20 mila tonnellate. Pertanto, abbiamo bisogno di un secondo bacino. Ma il problema l'abbiamo posto per un bacino di carenaggio che desse la possibilità di una attività permanente, collegata intimamente al porto di Palermo. Bacino quindi, non quale è stato proposto con questo disegno di legge, ma in muratura, tale, cioè, che possa assicurare in modo permanente una possibilità attiva al porto di Palermo.

Non v'è dubbio che un bacino in muratura soddisfi tali esigenze. Di fronte alla soluzione prospettata, di un bacino galleggiante, di un

bacino che, per sua natura, non è durevole nel tempo, perchè è costruito in acciaio, non c'è dubbio che, dopo aver fatto delle spese, il porto di Palermo, possa trovarsi nuovamente sprovvisto. Ci si dice che il bacino in muratura verrebbe a costare di più. Non c'è dubbio; ma la spesa è compensata nel tempo. Ci troveremo, infatti, di fronte a un bacino che sarebbe secolare, a parte il fatto che assicurerebbe anche, nell'atto della costruzione, lavoro per le maestranze edili. Questo è un problema fondamentale che si lega all'articolo 38 dello Statuto, che parla di opere pubbliche in senso di perequazione, in senso di opere pubbliche produttive. Data la mole delle costruzioni, noi troveremo modo di dare lavoro alle maestranze di Palermo e di dare una possibilità di sviluppo all'economia palermitana ed alla stessa Sicilia.

Non vi è dubbio che, attraverso l'esercizio di un bacino di carenaggio, attraverso la possibilità di introiti di divise, si otterrebbe un certo beneficio per l'economia nazionale. Debbo ricordare, onorevoli colleghi, che per il porto di Napoli non si è posto il problema di integrare il bacino esistente con un bacino galleggiante, ma si è posto il problema di un bacino in muratura, che è già in esecuzione, perchè non vi è dubbio che questo offre la possibilità, in un secondo momento, di trasformare il bacino in proprietà demaniale. Questo è un aspetto che va sottolineato.

Non vi è dubbio che il bacino in muratura importa per la sua manutenzione, minore spesa e che, pertanto, vi è sì una maggiore spesa di costruzione, ma vi è anche una minore spesa di esercizio. Quindi, dal punto di vista economico dell'impresa chiamata a gestire il bacino, il problema si pone in modo più utilitario. Contro questa tesi sappiamo che ci si è pronunciati in campo nazionale. Noi non possiamo far niente. C'è stato un indirizzo preso dall'E.C.A. per l'utilizzo del fondo E.R.P.. Per questa ragione debbo biasimare il Governo regionale, il quale avrebbe dovuto svolgere una azione attiva e conducente perchè si evitasse di dare al porto di Palermo un bacino che non risolvesse in modo permanente gli interessi del traffico. E' un'accusa che faccio.

Non vi è dubbio che siamo vincolati da quella soluzione che si è adottata in campo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici ha autorizzato, infatti, la Regione ad usufruire



del fondo E.R.P. e, per usufruire dei 500 milioni del fondo E.R.P., siamo costretti ora, per quella carenza di attività politica del Governo regionale, a subire un bacino galleggiante che non soddisfa le esigenze e le aspirazioni del popolo siciliano.

Devo aggiungere, che durante le discussioni svoltesi in seno alla Commissione per la finanza, alcuni tecnici, interrogati sul bacino di carenaggio galleggiante e sulle possibilità che esso offre ai fini della riparazione delle navi, hanno fatto notare che le navi potranno essere riparate fuori dal porto. Sarà, quindi, necessario spostare il bacino galleggiante, ciò che aumenterà le spese di esercizio perchè anche disponendo di un rimorchiatore, si sarà sottoposti a quelle che sono, generalmente, le preoccupazioni marittime; il mare in burrasca determina, infatti, lo spostamento del bacino di carenaggio, la nave in riparazione va a sbattere contro di esso e, invece di essere riparata, subisce danni che, senza dubbio, incidono sul rendimento del bacino. Questo è un aspetto grave che sottolineo.

Non vi è dubbio che il problema deve essere posto in modo definitivo, in modo permanente, così come lo è stato per il porto di Napoli. Questo non si è fatto. Noi, in linea di principio, votiamo contro la politica svolta in proposito dal Governo regionale.

Passiamo al progetto di legge. Così come è, che cosa si stabilisce? Si dà un contributo annuo di 9 milioni, per trenta annualità, alla società « Bacini siciliani » che si crea per gestire un impianto di bacino galleggiante. Ma questa società, oltre al contributo di 9 milioni, usufruisce anche di 500 milioni di contributo dello Stato, collegato col fondo E.R.P. e di 100 milioni di partecipazione azionaria; quindi, ai 270 milioni che la regione si impegna di pagare in 30 anni, bisogna aggiungere altri 600. Questa società, che si crea con un proprio capitale azionario di 400 milioni, dovrebbe sopportare una spesa di un miliardo e mezzo. A questa società che si crea per gestire un impianto si regalano 600 milioni da un lato e si aggiungono 270 milioni sotto forma di contributo. Altri contributi, inoltre, può avere la società sotto forma di concorso negli interessi, perchè la legge che istituisce la Cassa del Mezzogiorno prevede un contributo dello Stato del 4 per cento sul mutuo che la società contrarrà con l'Istituto di credito per avere la parte con coperta dal contributo dello Stato,

da quello della Regione e dal capitale azionario. La società. — è scritto nella relazione — dovrà contrarre un mutuo di 500 milioni con gli istituti di credito. Su questo mutuo la società avrà, dalla Cassa del Mezzogiorno, un interesse del 4 per cento; il che significa che avrà ancora 20 milioni l'anno. Quindi, ai 9 milioni della Regione si aggiungono altri 20 milioni, per cui la società avrà 29 milioni l'anno. Mi meraviglia che la Commissione per la finanza — che è stata così accorta e previdente da non emettere parere favorevole per la costruzione di piccoli alberghi, perchè la Regione avrebbe assunto un impegno di contribuire fino al 50 per cento delle spese di impianto — non si sia accorta che, in questo modo, si regala a questa società il 70 per cento dell'impianto. Sommando, infatti, gli interessi dello Stato agli interessi regionali, più i contributi, il 70 per cento dell'impianto sarebbe costituito a carico dello Stato e della Regione. Questa è la mia prima accusa.

AUSIELLO. Deve dire: la maggioranza della Commissione per la finanza.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Ho già detto che la minoranza della Commissione per la finanza, che si è opposta, è costituita da deputati del Blocco del popolo.

AUSIELLO. Esatto.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Quindi, non vedo l'urgenza di volere regalare 9 milioni l'anno, quando la società ne ha già abbastanza. Questa è la ragione di principio per cui noi siamo contrari al disegno di legge.

Accusiamo, poi, il Governo regionale di non avere svolto tutta l'azione necessaria perchè Palermo avesse ciò che rappresenta una aspirazione del popolo siciliano: un bacino fisso in muratura. Siamo contrari, perchè questo è regalo che si fa, senza alcuna garanzia, alla società. In questo modo garantiamo noi il denaro della Regione? In questo modo noi veniamo a stabilire non una autonomia per la Sicilia, ma uno sperpero ai danni della Sicilia.

Desidero ancora ripetere — perchè questo è il punto fondamentale sul quale noi insistiamo — che la società si costituisce usufruendo di 500 milioni di contributi statali, di 100 milioni di partecipazione della Regione sotto forma azionaria, di 400 milioni di capitale sociale, di 9 milioni l'anno per 30 anni

della Regione e di 20 milioni l'anno dello Stato per 30 anni. Sono questi i dati fondamentali e questa è l'accusa che io faccio di fronte a questa Assemblea. Questa Assemblea deve votare contro questa legge, perchè essa rappresenta uno sperpero e noi non possiamo sperperare. Se si vuole costruire un impianto, lo costruisca e lo gestisca direttamente la Regione; in tal modo il denaro sarà garantito. Semplicemente in questo modo si potrebbero evitare quei pericoli a cui andrebbe incontro la società costituita. Il bacino infatti, potrebbe essere spostato in altra zona. La previdenza della nostra Commissione per la finanza ha già detto che il bacino non deve essere spostato dal porto di Palermo, ma il progetto governativo, invece, prevede soltanto il recupero degli interessi, ove il bacino fosse spostato. Anche questa è una accusa, perchè, in tal modo, la Regione rinunzierebbe a quei 100 milioni che elargisce sotto forma di contributo al capitale. Noi, però, non siamo nemmeno convinti della modifica da noi suggerita, perchè per ragioni di guerra il bacino potrebbe essere spostato in altri porti d'Italia, a Napoli o altrove, e noi perderemmo ogni beneficio.

Pertanto affermo ancora che noi del Blocco del popolo siamo contrari a questo provvedimento. Se l'Assemblea si renderà conto del modo in cui si costruisce questo impianto, di come si costituisce, di ciò che c'è dietro questo gioco (che è gioco di interessi speculativi) allora si deciderà a votare contro questo disegno di legge.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, più che entrare nel merito della questione, vorrei fare una dichiarazione, sia pure anticipata, di voto, perchè essa possa, eventualmente, servire di elemento per la discussione. Io sono favorevole al disegno di legge sul bacino di carenaggio, comunque, esso sia. Salvi gli interessi generali della Regione, io ritengo che un'opera della portata del bacino di carenaggio non può che essere auspicata da quanti credono nell'avvenire della Sicilia.

FRANCHINA. Ma che significa, questo? Si fa l'opera e si regalano i soldi! L'utilità dell'opera non deve essere a danno della Regione!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Sta parlando a titolo personale, non a nome suo!

CRISTALDI. Ho detto una frase che ritengo possa essere di larga comprensione: «salvi gli interessi generali della Regione». Sempre che non si eserciti una speculazione a carico del bilancio regionale, ogni sacrificio fatto dalla Regione per incrementare quella che è l'attività della Sicilia deve essere appoggiata. Ritengo che su questo punto possiamo essere d'accordo, a prescindere da quella che può essere la visione particolare del problema. Le sole garanzie debbono essere date dalla efficienza delle opere e dal fatto che non ci sia alcun profitto privato su un finanziamento dell'Ente Regione. Con queste premesse e con questa visione larga del problema del divenire della Sicilia, sono favorevole al disegno di legge sul bacino di carenaggio.

Devo, però, signor Presidente, far rilevare (ecco ciò che mi punge e che mi urge) che, se io intendo e comprendo in questa maniera larga e in questa visione generale i problemi della Sicilia, non altrettanto avviene ad opera del Governo regionale, è dal mese di gennaio 1950 che il disegno di legge sul miglioramento del porto di Riposto giace presso la Commissione legislativa competente. Non c'è forza divina che possa far sì che questo disegno di legge venga in Assemblea. Il signor Presidente sa che più volte, in commissione, siamo andati da lui per chiedere che questo disegno di legge venga portato in Assemblea; ma ciò non si verifica perchè la Commissione per i lavori pubblici non riesce a completare il suo lavoro.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria e al commercio*. Il Governo che c'entra con la Commissione?

CRISTALDI. Chiedo scusa, Siccome so che, quando il Governo lo vuole, si fanno leggi, anche affrettatamente, che, quando il Governo lo vuole, si adopera il regolamento in una determinata maniera o in un'altra, poichè coloro che causano il ritardo sono i componenti della maggioranza governativa della Commissione, vorrei che il Governo li invitasse, ora, a far sì che questo disegno di legge possa venire in discussione dinanzi all'Assemblea. Quando non si vuole trattare un problema, è facile trovare delle giustificazioni, carissimo onorevole Borsellino Castellana. Tutto può diventare una cosa scherzosa; anche l'interesse delle popolazioni della Sicilia orientale può diventare una cosa scherzosa; ma, se volessimo guardare con una certa serietà a quel-



li che sono gli interessi della Sicilia e non volessimo perpetuare questo sistema — ed io inviterei il Governo, e precisamente l'Assessore ai lavori pubblici, a fare un accertamento per constatare in quale stato di abbandono sia la Sicilia orientale, e particolarmente, la città e la provincia di Catania — allora finiremmo di sorridere e ci preoccuperemmo delle nostre cose e di portare qui in Assemblea non soltanto il disegno di legge che riguarda il porto di Riposto, ma i programmi dei lavori pubblici, perchè non vi sia una Sicilia che va verso il progresso e una Sicilia che debba ridursi a colonia assolutamente abbandonata dalla Regione. Il signor Presidente della Regione, che abbastanza spesso sorride su queste questioni serie, sa che ha ricevuto una visita della delegazione della città e del Sindaco di Catania proprio per questa ragione.

Quindi, signor Presidente, vorrei cogliere questa occasione per richiamare la sua attenzione sopra questo fatto di carattere particolare. Il disegno di legge sul porto di Riposto deve venire al più presto in discussione alla Assemblea. Chi avrà il coraggio di opporsi, si opponga; ma qui si gioca sull'equivoco, perchè il disegno di legge resta presso la Commissione per un anno intero, malgrado siano scaduti i termini previsti dal regolamento. Non mi pare che sia una situazione che possa prolungarsi.

Dichiaro, quindi, di votare a favore di questa opera pubblica che sorge a Palermo, perchè ho una visione degli interessi della Sicilia che va oltre quella visione ristretta e settaria del Governo regionale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma che maniera è questa? Si conclude così?

CRISTALDI. Si conclude così, perchè è la esperienza che fa concludere così!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Onorevole Cristaldi, Ella, senza volerlo, ha usato la fase dei « bravi » del Manzoni ed è arrivato ad una conclusione che io, come elemento responsabile del Governo, devo qui respingere. Ella ha parlato di una Sicilia, la quale è oggetto di una particolare trascuratezza, e di un'altra Sicilia, alla quale si dirigono tutti i

provvedimenti della Regione: Ella sa che questo non è vero!

CRISTALDI. E' vero. Propongo che si nominino una commissione, composta da deputati di tutti i partiti politici per accertare se è vero.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non è vero; ed io non voglio fare con lei una disputa di vane parole. Ella doveva citare dei fatti, ed io avrei potuto, in questo caso, dimostrarle l'infondatezza di quei fatti.

Ella ha ricordato la visita del Sindaco e di alcuni consiglieri comunali e deputati di Catania. Vorrei sapere se, proprio in occasione di quella visita, il Governo regionale non abbia manifestato tutta la sua sollecitudine per i problemi amministrativi del Comune di Catania, e dimostrato concretamente, in ordine a quei problemi, una informazione, una conoscenza e una cura del tutto particolare, incontrando, come credo, la piena soddisfazione di coloro che partecipavano a quella riunione.

Io qui non faccio polemiche; ma devo sottolineare, sullo svolgimento dell'attività del Governo, la posizione di assoluto rispetto del principio di uguaglianza in ordine a tutta la Regione; e ritengo che, in questo senso, siano venute dai vari settori dell'Assemblea aperte testimonianze: così per il problema degli asfalti di Ragusa, per cui abbiamo adottato provvedimenti che non abbiamo ritenuto di seguire in altri settori e in altre zone della Sicilia, come per il problema di Catania, il problema dell'Etna, il problema di Messina che trovano i loro riflessi negli atti del Governo regionale.

Io non vorrei che la preoccupazione dello onorevole Cristaldi per il porto di Riposto superasse il limite delle sue intenzioni, perchè così si farebbe opera di disgregazione della autonomia, in contrasto con quello che è stato l'indirizzo della Assemblea, di cui il Governo sente di essere sempre stato l'esecutore preciso e fedele. (*Commenti*)

FRANCHINA. La questione del porto di Riposto potrà essere oggetto di una interrogazione. Per ora, discutiamo sul bacino di carenaggio.

CRISTALDI. Catania non ha una sola strada degna di questo nome!

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, devo rilevare che il suo linguaggio è stato inopportuno.

tuno. Con queste dichiarazioni si determinano nelle popolazioni dei risentimenti che non hanno ragione di essere. Le gelosie fra i comuni esistevano quattro secoli fa, non si debbono ora rinnovare.

CRISTALDI. I risentimenti si sono già determinati, signor Presidente! Dica qualche cosa sul progetto di legge sul porto di Riposto, signor Presidente: è da un anno che trovansi all'esame della Commissione!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. L'onorevole Cristaldi, evidentemente, non vuole intendere il linguaggio della chiarezza; ma non può contestare al Governo quello che è l'andamento dei lavori di una determinata Commissione in ordine ad un determinato problema, il quale, peraltro...

FRANCHINA. Se lei parla della Commissione, allora io dico: negligenza del Governo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non facciamo questioni che mi sembrano fuori posto. Comunque, vorrei che il Presidente della Commissione, attraverso il Presidente dell'Assemblea, fornisse dei ragguagli in proposito.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Non c'entra la Commissione.

FRANCHINA. Il Presidente della Regione, nonostante sia stato invitato una decina di volte, non è intervenuto!

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa la lamentela mossa dall'onorevole Cristaldi, debbo dichiarare che il progetto di legge sul porto di Riposto è stato già discusso e licenziato da oltre due mesi dalla Commissione per i lavori pubblici ed è stato trasmesso alla Commissione per la finanza. Quindi, per quanto riguarda la Commissione per i lavori pubblici, devo dire che essa ha espletato il suo lavoro e nulla credo che l'onorevole Cristaldi possa ad essa rimproverare.

CRISTALDI. La responsabilità, allora, è del Presidente dell'Assemblea e del Governo.

PRESIDENTE. Più volte ho richiamato tutti

i presidenti delle commissioni legislative, e ne fanno fede centinaia di lettere di sollecito; ma io non posso costringere i relatori a presentare le relazioni conclusive.

CRISTALDI. Ho presentato un progetto di legge da un anno ed ho il diritto di vederlo portato avanti!

PRESIDENTE. E' inutile che lei parli

CRISTALDI. Ho o non ho questo diritto?

PRESIDENTE. Non deve, però, riversare la responsabilità su di me. E' ormai invalso il sistema di riversare la responsabilità sul Presidente!

CRISTALDI. Ed allora diamo un ordine cronologico ai disegni di legge!

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò assai brevemente, per quanto lo stato d'animo che si è determinato nell'Assemblea potrebbe giustificare un più lungo discorso di quello che farò. Prego i colleghi di non considerare la posizione che esporrò — che, del resto, non è personale, ma è quella del Blocco del popolo — come una sorta di posizione di ammonimento, quasi paternalistica, ma come un appello ad una visione siciliana dei problemi, di tutti i problemi particolari, locali, che noi, di volta in volta, ci troveremo a discutere. A me pare che scendere alla polemica, che potrebbe anche essere giustificata dal punto di vista di quel dato interesse particolare, scendere ad una polemica, che potrebbe apparire municipalistica particolaristica, proprio nel momento in cui si discute il problema di un bacino di carenaggio mobile o fisso, mentre si discute cioè sul problema di una opera di pace o di una opera di guerra in Sicilia, mentre si discute, quindi, su tutto l'orientamento della politica italiana e dei riflessi della politica italiana, della politica governativa, nei confronti del destino, dell'avvenire della nostra Isola, a me pare che sia veramente un perdere di vista la foresta per poi andare, magari lo stesso, a dare il naso contro un albero. Ritengo che il fatto stesso che possano sorgere di queste questioni deve farci meditare, e più



dovrebbe meditare il Governo, sul carattere di tutta la politica del Governo regionale, soprattutto in relazione all'orientamento della politica del Governo centrale. Non dico questo a giustificazione delle posizioni....

PRESIDENTE. Onorevole Colajanni, la prego di tornare in argomento.

COLAJANNI POMPEO. ...che possono essere state assunte dai colleghi, che potrebbero in questa sede essere considerati come municipalistiche, ma per il fatto che, in definitiva, il Governo non è riuscito a fare una vera, una attiva politica siciliana, ad affrontare i relativi problemi.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non mi costringa a fare delle repliche.

COLAJANNI POMPEO. No, perchè non ci si può porre in questi termini particolaristici, limitati, guardando soltanto il singolo problema, ma bisogna guardare tutta l'impostazione della politica generale che per la sua carenza, deve per forza determinare tante insoddisfazioni, che, credano pure i colleghi della Sicilia orientale, non sono meno gravi nella Sicilia occidentale. E qui potremmo parlare della direzione della politica regionale, delle forze che la dirigono, di determinate forze che, sono più rappresentate nella Sicilia occidentale ed alle quali, però (ed ecco il rilievo politico che faccio ai colleghi della Sicilia orientale, a quelli dello schieramento di destra) le rappresentanze politiche della borghesia più attiva della Sicilia orientale...

PRESIDENTE. La prego di attenersi al problema in esame.

COLAJANNI POMPEO. (Concludo signor Presidente): ...non hanno saputo opporre una valida, una seria resistenza. Anche esse non hanno saputo imprimere quel nuovo ritmo, quel nuovo slancio, quella nuova impostazione veramente siciliana, che si potrà avere soltanto quando le forze più attive, più vive, le forze delle classi lavoratrici determineranno la linea della politica governativa, la linea politica della nostra autonomia. E' questo, secondo me, il fondo del problema, e penso che, pertanto, le critiche particolari si debbano inquadrare in un ampio schema perchè possano avere ingresso in questa Assemblea, che è

l'Assemblea della Sicilia e non di questo o di quell'altro centro della Sicilia, di una o dell'altra parte della Sicilia.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che gli onorevoli Castrogiovanni, D'Antoni e Montemagno hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea regionale siciliana,

ritenuto che in pari data è stata votata la legge relativa ad un contributo da concedersi alla Società « Bacini Siciliani » per l'impianto nel porto di Palermo di un bacino di carenaggio;

ritenuto che la Regione siciliana ha approvato un suo contributo particolare ritenendo tale opera indispensabile al fine di creare una adeguata attrezzatura del porto di Palermo con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro inerenti a tale genere di attività;

ritenuto che tale bacino viene finanziato in surrogazione di un bacino a terra da moltissimo tempo promesso che avrebbe importato un complesso di lavori notevoli e tale da sollevare le sorti delle maestranze locali;

impegna il Governo

a svolgere ogni attività presso il Governo centrale al fine di fare assegnare la costruzione del detto bacino al Cantiere navale di Palermo, in modo che le maestranze isolate abbiano la possibilità, attraverso tale lavoro, di risolvere almeno in parte la situazione che nel passato è stata talvolta grave e nel presente è tutt'ora precaria. »

Ha facoltà di parlare il primo firmatario, onorevole Castrogiovanni, per dare ragione dell'ordine del giorno.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potete credermi se vi dico che sono molto umiliato di essere continuamente davanti a voi, alla tribuna; ma di questo problema si è interessata la Commissione per la finanza e, come giustamente ha osservato il collega ed amico Nicastro, l'aspetto più delicato di esso è proprio quello del finanziamento. Pertanto, quale presidente della Commissione legislativa per la finanza e il patrimonio, ho il sacrosanto dovere di essere chiaro.

Dalla discussione odierna, intanto, si rileva

che su di un punto si è concordi: che Palermo deve avere il suo bacino di carenaggio. Il punto, invece, che può dividere l'Assemblea è questo: bacino di carenaggio in muratura o bacino galleggiante? Ed allora esaminiamo un pò la storia del bacino di carenaggio in muratura.

Da circa 35 anni, periodicamente e possibilmente, subito prima delle elezioni, vengono gli ingegneri per prendere le misure e dicono: deve essere largo così, fondo così, lungo così. Sono trascorsi 35 anni, ma il bacino non si è mai fatto; anzi, recentemente, la Commissione dei porti, che è la commissione che decide sui bacini, ad unanimità di voti ha stabilito che il bacino in muratura a Palermo non si farà. La competenza per le spese e per i lavori, come ben sapete, appartiene allo Stato, di modo che la decisione unanime della Commissione dei porti per noi è preclusiva, in quanto noi siamo venuti a sapere, in forma precisa, in forma definitiva, che il bacino in muratura a Palermo non si fa perchè vi è in concorrenza un bacino in muratura nel porto di Napoli, già per due terzi costruito, che ha recentemente ottenuto il finanziamento per il completamento, cioè per l'altro terzo di lavori. Dunque, niente bacino in muratura!

E non dipende da noi, signori colleghi, il dire: vogliamo il bacino in muratura; anzi, noi abbiamo incontrato, dopo 35 anni di attesa, una decisione assolutamente preclusiva per la costruzione di un bacino in muratura. Perciò, pur ritenendo che l'onorevole Nicastro abbia perfettamente ragione nel sostenere che il bacino in muratura sarebbe migliore, tuttavia non posso condividere il suo punto di vista, perchè noi sappiamo benissimo che, per una decisione non di nostra competenza, irrevocabile, in quanto non vi è la minima incrinatura che ci possa fare supporre una revisione della questione in un avvenire più o meno prossimo, non è possibile fare un bacino in muratura.

Allora, signori colleghi, dato che il problema della scelta tra bacino in muratura e bacino galleggiante non dipende da una nostra decisione, ma, al contrario, da una decisione altrui, e poichè, a questo proposito, si è fermamente deciso che non si costruisca il bacino in muratura, per noi, Regione siciliana, il problema è di accettare o no il bacino galleggiante. Dire che non vogliamo il bacino galleggiante quando sappiamo con estrema sicurezza che non avremo un bacino a terra,

comporta una responsabilità; e ciò che deve essere esaminato dalle vostre intelligenze e risolto dalle vostre coscienze; comunque se noi dicessimo di non volere il bacino galleggiante, automaticamente rinunzieremmo a questa soluzione, ma avremmo rinunciato anche all'altra; perchè, in ogni caso, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, noi non potremmo conseguirla.

Ora, signori colleghi, diceva l'onorevole Nicastro (che prego di ascoltarmi perchè il tema è di una grande importanza e di una grande delicatezza): alla Società dei bacini siciliani si darà il contributo sugli interessi, contributo a fondo perduto per un importo preoccupante. Signori colleghi, è vero quello che dice l'onorevole Nicastro; ma noi dobbiamo esaminare se vi sia una giustificazione a questo fatto o se essa manchi. Se essa mancasse, allora si avrebbe veramente quello indiscriminato sperpero al quale faceva cenno l'onorevole Nicastro; ma, ove la abbondanza dei contributi avesse una ragione, allora, signori colleghi, non si potrebbe più parlare di sperpero, ma si dovrebbe dire che abbiamo deciso bene e che, pur constatando l'abbondanza di contributi li abbiamo ugualmente erogati, perchè era necessario erogarli.

Il motivo c'è ed è questo: il bacino nel porto di Palermo entra in concorrenza, intuitivamente, con altri bacini di altre città, bacini che sono in muratura e che non devono pagare attraverso gli anni, una somma di ammortamento del capitale investito; pertanto, gli altri bacini, che sono demaniali e in muratura, vengono dati alle società di gestione gratuitamente o a condizioni talmente tenui da prevedere un canone annuale assolutamente minimo.

Vi è, per esempio, una società di gestione del bacino di La Spezia, che è in muratura e di proprietà dello Stato. La società paga, per esempio, 500mila lire o 1milione e, in tal modo, ha a disposizione il bacino in modo assolutamente gratuito, con le sole spese di gestione. Invece, una società privata, che impianta un bacino a spese proprie, non lo ha gratuitamente, ma deve provvedere, in un ragionevole periodo di tempo, alla previsione della spesa di estinzione delle quote di ammortamento.

Ed allora, signori colleghi, noi della Commissione per la finanza — queste considerazioni le sottopongo alla vostra intelligenza — eravamo al bivio: o concedevamo il contributo...



BONFIGLIO. La maggioranza della Commissione.

CASTROGIOVANNI. ....mettendo non in condizioni di parità (badate bene), ma in condizioni di menomazione meno grave il bacino di Palermo, oppure non concedevano nessun contributo, ed in questo caso noi obbligavamo il bacino di Palermo, dal giorno stesso in cui nasceva, a subire il pagamento di quote di ammortamento del capitale impiegato, tanto gravi da non potere più sostenere la concorrenza con i bacini demaniali e gratuiti degli altri porti italiani.

Allora, per noi, il problema era questo: c'è un bacino nel porto di Palermo; questo bacino deve poter sostenere o non deve poter sostenere la concorrenza dei bacini degli altri porti italiani? Questo è il problema, signori colleghi. Se noi avessimo risposto: La Regione non dà contributi, noi, praticamente, avremmo detto: facciano il bacino, se possono farlo; ma, quand'anche venisse, questo bacino nascerebbe morto, perchè non potrebbe, a sue spese, sostenere la concorrenza dei bacini demaniali e gratuiti degli altri porti italiani. Noi, a questo quesito, intuitivamente, abbiamo risposto in senso positivo ed abbiamo detto: se si deve fare il bacino a Palermo, esso deve poter concorrere con gli altri bacini.

Ecco il motivo dell'erogazione di un contributo molto pesante e molto esoso, come dice bene l'onorevole Nicastro, ma indispensabile. Dunque, non abbiamo fatto alcuno sperpero, perchè, se avessimo deciso diversamente, onorevoli colleghi, il nostro bacino sarebbe nato, sì, ma sarebbe nato morto. Perciò, non è esatto dire che i contributi sono gravi e che l'erogarli è uno sperpero, perchè essi sono indispensabili, in quanto gli altri bacini sono gratuiti e questo non lo è, in quanto gli altri bacini sono demaniali mentre questo è privato, in quanto gli altri bacini hanno solo le spese di gestione e questo ha le spese di ammortamento dei capitali impiegati, in quanto è prevedibile, logicamente, per ineluttabilità di cifre, per ineluttabilità di economia di gestione e di ammortamento, che, se noi non intervenissimo in questa misura, con questa forma, per la costruzione di questo bacino di Palermo, praticamente noi diremmo: o, non lo fate, o, se lo fate, fatelo male, in quanto non potrà sopravvivere nel regime concorrenziale con i bacini degli altri porti italiani.

Pertanto, su questa precisa questione del fi-

nanziamento del bacino galleggiante, desidero che riflettiate e guardiate la cosa non già come se noi dovessimo fare un inutile donativo, ma dal punto di vista del finanziamento di una determinata opera da parte della Regione, ben consapevole in precedenza che, se non lo facesse, o l'opera non si costruirebbe o, costruendosi, non potrebbe sostenere la concorrenza economica degli altri bacini.

Non ho altro da aggiungere. Solo, riepilogando, dico: se l'Assemblea vota contro questo disegno di legge, sappia che, respingendo il bacino galleggiante, praticamente respingerà, per questa città, ogni bacino, perchè l'altro (che, per noi, non si tratta di accogliere o non accogliere, perchè non è di nostra competenza) è stato già respinto dalle autorità centrali.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare a nome della minoranza della Commissione per la finanza.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, altre volte, parlando di contributi da concedere ad imprese industriali, ho espresso la mia opinione nettamente contraria a questa politica di contributi alle iniziative dei privati senza che l'ente pubblico possa ritrarne un effettivo vantaggio; è una politica che non deve essere assolutamente incoraggiata. Ma ciò che è più grave è che, con questo disegno di legge, si instaura un principio diverso di quello che è stato conseguito dal Governo centrale attraverso l'I.R.I. e l'I.M.I. per favorire le industrie del Nord. Perlomeno, quando il Governo centrale eroga contributi, sussidi e partecipazioni a quelle imprese industriali che ne fanno richiesta e ne sono riconosciute bisognevoli, senza entrare nel merito della erogazione stessa, c'è come presupposto di essa la esistenza dell'impresa industriale, che può essere sottoposta ad un preventivo controllo per stabilire se abbia o no bisogno di quello aiuto da parte del Governo. Qui si tratta, invece, di una impresa che dovrà sorgere e che sorgerà con un determinato capitale e che, in vista appunto dell'impiego del capitale che avrà a propria disposizione, riceve dalla Regione un contributo di ben 270 milioni. E' una cifra assai gravosa per la nostra amministrazione regionale; e questo contributo, stanziato senza specificazione all'articolo 1 del disegno di legge, è a fondo perduto: la Regione, dopo



che avrà versato questo contributo per il bacino di carenaggio, non avrà nessun diritto, tranne che una iscrizione ipotecaria, che è solo formale, perchè, in base ad essa, la Società bacini siciliani può alienare, ma non può asportare dalla località di installazione il bacino stesso. Soltanto questa è la garanzia; non ve ne è altra.

Ed allora, una domanda deve essere fatta: perchè la Regione siciliana deve intervenire con il proprio capitale senza avere alcun diritto sul bacino che dovrà costruirsi? Potrei anche accedere alla richiesta della Società bacini siciliani, nel senso che, ai fini dell'utilità generale della nostra Regione ed ai fini del maggior incremento dell'occupazione delle maestranze dell'arsenale, specializzate in questo genere di lavoro, per accogliere lavoro che può pervenire da parte di committenti isolani o dal di fuori della Sicilia, il Governo possa magari incrementare questo settore di industrie: ma non vedo l'utilità di questa erogazione gratuita che si vuol fare, mentre potremmo servirci di quella nostra legge per la industrializzazione della Sicilia, in modo che la Amministrazione regionale possa dare un proprio apporto in capitale, ma abbia anche una cointeressenza nella costruzione, acquistando così un diritto reale sul bacino che dovrà costruirsi.

Se il disegno di legge fosse modificato in questo senso, allora si potrà magari discutere se approvarlo o meno; ma, se gli effetti della legge si devono limitare ad una elargizione a favore di una società privata, debbo dichiarare francamente che non sono assolutamente persuaso della sua opportunità; nè da tutte quelle ragioni che ha voluto addurre l'onorevole Castrogiovanni, derivano elementi che si possano persuadere.

La minoranza della Commissione per la finanza, costituita da me e dagli onorevoli Ausiello e Colajanni Pompeo, si è dichiarata perplessa se approvare o no il disegno di legge. Non si tratta di fare del campanilismo, e cioè di sostenere che il bacino, anzichè installarsi a Palermo, debba essere installato in un altro luogo, non è questo il problema. E bene è stato rilevato, invece, che il bacino si deve considerare un'opera di interesse regionale; la località dove sarà installato e costruito non ha importanza, poichè non è la sua ubicazione che deve interessarci, ma deve interessarci, invece, l'impegno che assumerebbe l'Amministrazione regionale nei confronti di una società

privata, la quale ancora non ha dato alcuna garanzia sulla sua consistenza.

Se questa società avesse già iniziato i lavori, se, dopo avere iniziato i lavori, avesse avuto bisogno di un concorso da parte della Regione, avrei magari capito che, per alleviare il peso del pagamento di interesse, la Regione avesse potuto intervenire con un determinato contributo, sempre, però, al fine del pagamento di interessi passivi nei confronti di enti finanziari sovvenzionatori. Ma, dato il modo in cui è formulato il disegno di legge, e particolarmente l'articolo 1 di esso, non trovo un motivo perchè la Regione si debba impegnare. Per questo non posso essere favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Non avendo alcun altro chiesto di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

**FRANCO, Assessore ai lavori pubblici.** Debbo esprimere la mia sorpresa per gli ostacoli che questo disegno di legge ha inopinatamente trovato, dalle opposizioni fatte in Commissione, prima, e in Assemblea, ora, ai rilievi dello onorevole Cristaldi circa lo spirito campanilistico di cui la Regione avrebbe potuto essere accusata partecipando alle spese per la costruzione di questo bacino di carenaggio in Palermo.

Vi confesso che, da quando sono Assessore ai lavori pubblici, uno dei problemi per me più appassionanti, al fine di rendere produttivo il lavoro e di consentire, attraverso il lavoro, la creazione di nuove possibilità di vita per le classi più derelitte del nostro popolo, cioè per gli operai dei cantieri, è stato questo bacino di carenaggio. Ricorderete che uno dei primi atti da me compiuti insieme col ministro Tupini, quando egli è venuto a Messina, è stato l'esame delle possibilità di raddoppiare la portata del bacino di carenaggio di Messina, in modo che esso potesse ricevere una nave di diecimila tonnellate. C'era il terreno disponibile e il bacino di Messina è già una realizzazione, perchè da due anni vi si lavora e presto sarà ultimato. Mi pare che Messina faccia parte della Sicilia orientale; quel bacino è demaniale ed è stato costruito interamente a spese dello Stato.

Quanto al bacino di Palermo, ci ha detto l'onorevole Castrogiovanni che non lo si può fare in muratura. Per costruirlo a Napoli si sono dovute superare difficoltà enormi, e pare che si sia detto: se si fa il bacino a Napoli non



lo si farà a Palermo. Per costruire il bacino in muratura a Palermo c'erano difficoltà di indole tecnica circa gli spazi disponibili nel porto. Unica soluzione possibile era quella del bacino galleggiante.

Qui il bacino galleggiante sembra una novità. I bacini in Italia sono stati, fino ad ora, quasi tutti in muratura, tranne qualche bacino di proprietà demaniale; i bacini galleggianti non costituiscono una attività industriale e non danno una resa, ma un canone simbolico, che viene pagato dall'industria concessionaria del bacino, che gestisce il cantiere navale. Per giunta, molte di queste industrie e proprio le più grosse, quelle che gestiscono i bacini di La Spezia, Livorno e Napoli, e cioè la Breda e l'Ansaldo, appartengono all'I.R.I..

Per quanto riguarda Palermo, il Governo regionale non ha visto che questa sola via di uscita. Palermo ha il privilegio di essere un porto sito al centro del Mediterraneo, lungo la rotta più breve delle navi petroliere che vengono dalla Palestina e dal canale di Suez e che vanno verso Gibilterra, verso i vari paesi del Nord-Europa; a queste petroliere conviene fare la pulitura della chiglia e le altre operazioni di riparazione necessarie nel porto di Palermo, che in tal modo svolge il 70 per cento delle sue attività attraverso il cantiere navale e, quindi, attraverso il bacino attualmente esistente.

Ora Palermo ha la possibilità di raddoppiare questo lavoro; ma per farlo, c'è questa sola occasione. E' il primo caso in Italia, in cui si vede il privato intervenire per la costruzione di una macchina utensile (perchè tale è un bacino galleggiante), che serva a creare nuove possibilità di lavoro e di vita. L'opera è molto importante, perchè, se Palermo perde questo lavoro, lo perde anche l'Italia; infatti, quando la necessità spinge la nave petroliera a fare la pulitura della chiglia e le riparazioni nel bacino di Palermo, se non abbiamo la possibilità ricettiva necessaria, questa nave sfugge alla Sicilia ed all'Italia, perchè non può deviare la rotta e perdere tre o quattro giorni, con i milioni che comporta il nolo per quelle giornate, per andare a Napoli o a Genova. Andrebbe nei porti di scarico, e cioè a Malta o nei porti del Nord-Europa.

Ora, c'è questa sola possibilità. Il Governo regionale ha fatto interamente il suo dovere, perchè non sperava nemmeno di potere avere i contributi che ha ottenuto e di trovare dei

privati che contribuissero a costruire una macchina utensile, che generalmente viene costruita e data gratuitamente dallo Stato; non sperava di poter dare ai lavoratori di Palermo la possibilità di raddoppiare il loro lavoro, di poter creare queste maestranze specializzate e di poter dare alla città anche le possibilità maggiori che vengono dalle soste degli equipaggi, i quali, nel loro periodo di riposo, mentre la nave viene pulita e riparata, stanno in città e spendono quello che hanno risparmiato. C'è un turismo *sui generis* ed è il turismo di questi marinai, che sbarcano mentre la nave è in riposo; è tutta una ripresa di movimento, di ricchezza e di lavoro, che si determina nella Regione ed a Palermo.

C'era questa sola possibilità e abbiamo cercato di realizzarla. Non ci sono, in questo caso speculazioni industriali, perchè la società che gestirà il bacino non avrà utili e non ammortizzerà niente; è perciò che è stato necessario questo contributo. C'era anche la necessità di avere un contributo di 500 milioni da parte dello Stato, per la concessione del quale abbiamo trovato delle resistenze enormi, che abbiamo potuto superare solo con una tenacia, una continuità, una persistenza di cui, però, siamo stati veramente ripagati.

Arrivati a questo punto, dato che abbiamo riscontrato questa buona volontà da parte dei privati, dato che abbiamo trovato la possibilità di integrare il costo del bacino di carenaggio, non vedo perchè non dobbiamo concretare il nostro progetto. E badate che in America, per esempio, dove l'industria dei bacini è privata, i bacini non sono in muratura, ma sono tutti galleggianti e sono di proprietà delle società che gestiscono i cantieri, che li trovano più convenienti, sia per la rapidità della costruzione sia anche per le agevolazioni di esercizio; infatti il bacino di carenaggio ha un minor costo di esercizio, perchè non ha bisogno delle pompe e di tutto il consumo di energia necessaria per la svuotatura della vasca, che si deve fare dopo aver ricevuto la nave.

Non è vero, dunque, che si vuole costituire una società che abbia fini di speculazione e si proponga di ritrarre degli utili. Ci sono istituti, ci sono privati, ci sono enti, tra cui anche la Regione, che contribuiscono. Lo scopo a cui tendiamo è di creare la possibilità di lavoro al popolo di Palermo, di non fare perdere la corrente di traffici che verrebbe alla città di Palermo e a tutta la Regione siciliana

per mezzo di questo bacino galleggiante. Non ci interessano le altre questioni che sono state qui prospettate; non c'entra la politica internazionale della Regione siciliana, politica che non esiste e non esisteva quando la Regione si è occupata del bacino di carenaggio di Messina; non c'entrano le altre considerazioni che sono state fatte. Noi auspichiamo solamente che questo mezzo di vita e di lavoro, dopo una saggia votazione di questo disegno di legge da parte dell'Assemblea regionale, possa essere rapidamente costruito anche nel cantiere di Palermo. Si tratta di una costruzione di grande mole, che può essere fatta anche a pezzi staccati che poi vengono congiunti.

Noi speriamo che questo obiettivo del Governo e del popolo lavoratore di Sicilia venga raggiunto attraverso questo nostro contributo, che poi non è un grande sacrificio, anche se dovrà essere a fondo perduto per il bene della nostra Sicilia.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione, confermando la sua relazione scritta, è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

BONFIGLIO. Il Presidente non ha fatto suonare i campanelli per una votazione di questa importanza!

MAREGINA. Non si usa più suonare i campanelli?

PRESIDENTE. L'onorevole Castrogiovanni insiste nel suo ordine del giorno?

CASTROGIOVANNI. Insisto.

NAPOLI. Prima si deve votare il disegno di legge.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'ordine del giorno si deve votare a chiusura della discussione di tutto il disegno di legge.

CASTROGIOVANNI. Mi permetto di fare presente che, nella prima parte dell'ordine del giorno è detto: « ritenuto che in pari data è stata votata la legge... ». Quindi, l'ordine del giorno si deve votare dopo la legge.

POTENZA. Questo ordine del giorno è stato concepito perchè fosse votato dopo la legge.

NAPOLI. Per ora può ritirarlo, per ripresentarlo dopo.

CASTROGIOVANNI. Allora lo ritiro, per ripresentarlo dopo l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

« Allo scopo di agevolare la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore della Società « Bacini Siciliani » con sede in Palermo, un contributo annuo di L. 9.000.000 per la durata di anni trenta. »

(E' approvato)

#### Art. 2.

« La concessione del contributo di cui allo articolo precedente è subordinata all'impegno della Società « Bacini Siciliani », da contrarre a mezzo di atto di sottomissione:

a) di iniziare i lavori entro un anno dalla data della presente legge;

b) di costruire il bacino entro due anni dalla data di inizio dei lavori;

c) di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto di Palermo e di sottoporre a tale condizione qualsiasi eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del medesimo;

d) di concedere ipoteca sul bacino galleggiante.

L'atto per l'accensione dell'ipoteca di cui al comma precedente è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Siccome si discute sul testo della Commissione, mi corre l'obbligo di dire subito, perchè poi non vi siano preclusioni, che il Governo insiste per l'ultimo comma dell'articolo 2 del testo governativo, che è il seguente:



« Il trasferimento dal porto di Palermo del bacino galleggiante importa la immediata decadenza del diritto del contributo ed il recupero delle rate versate e relativi interessi a carico della Società « Bacini Siciliani » o dei suoi eventuali successori. »

NICASTRO. Noi voteremo sul testo della Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il Governo insiste sull'ultimo comma dell'articolo, nel suo testo originario.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di spiegare i motivi per cui essa ha soppresso questo comma.

BONFIGLIO. Si voterà pure l'ultima parte dell'articolo 2 del testo del Governo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. L'Assemblea può anche respingerlo; ma lo si deve votare.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare per chiarire, i motivi della soppressione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, è necessario che il Governo sappia i motivi che ci hanno indotto a proporre questa votazione. La formulazione del testo governativo può sembrare di maggiore garanzia, perchè con essa si dice che, nella ipotesi che il bacino sia trasferito, debbono essere rimborsate le annualità pagate più gli interessi. Ora, la Commissione per i lavori pubblici, d'accordo con la Commissione per la finanza, ha pensato che questo non solo non garantisce la Regione, ma, sotto certi aspetti, dà alla Società il diritto di andarsene quando vuole. In altri termini, questa clausola, che potrebbe sembrare restrittiva, è invece operativa in senso contrario, perchè, automaticamente, dice: se te ne vuoi andare, puoi farlo, purchè mi rimborsi quello che io ho pagato. Invece la formula generica, nel senso di accendere l'ipoteca per l'impegno assunto, può consentire l'accensione di ipoteche maggiori, oltre al diritto consequenziale della pretesa dell'impegno e dei danni da pagarsi nella ipotesi che il bacino venga spostato.

Pertanto, signor Assessore, la prego di considerare che la Commissione ha proposto questa formulazione non già per sminuire la garanzia della Regione, ma anzi per aumentar-

la, poichè, nella ipotesi in cui si dice: « se te ne vuoi andare, puoi farlo, ma restituendomi quello che ti ho dato », si restringe il limite della responsabilità della società per l'eventualità che essa se ne vada. Per questa ragione e per rendere più operante la legge stessa, abbiamo proposto una dizione generica, in modo che la Società non solo non se ne vada, ma, qualora se ne andasse, paghi tutti i danni.

Ribadisco che la garanzia può essere superiore con la nostra formulazione, perchè con essa, nella ipotesi che la Società se ne vada, è tenuta a restituire tutto quello che le è stato dato ed in più risponde anche dei danni.

Dopo questa precisazione, io penso che il Governo possa accettare la tesi della Commissione per la finanza e della Commissione per i lavori pubblici.

PRESIDENTE. Insiste il Governo nel comma aggiuntivo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ho sentito i chiarimenti dell'onorevole Castrogiovanni. In sostanza, egli dice: potrebbe determinarsi attraverso l'accensione dell'ipoteca, una garanzia maggiore di quella che qui si ipotizza, perchè secondo il sistema governativo, la garanzia dell'ipoteca concerneva soltanto il rimborso e la restituzione prevista nell'ultimo comma. Viceversa, secondo il testo della Commissione, la garanzia deve intendersi accesa per tutto.

FRANCHINA. Per tutti i 500 milioni.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Per tutto l'ammontare dei contributi. Se il bacino galleggiante dovesse andarsene dalla Sicilia, rimarrebbe gravato della ipoteca per l'intero contributo, oltre al pagamento dei danni che, conseguentemente, potrebbe essere richiesto dalla Regione siciliana; comunque, l'ipoteca sarebbe sempre a garanzia della restituzione di tutto il contributo e, essendo esso gravato d'ipoteca, si potrebbe procedere per via esecutiva. Ritengo che, essendo stata questa la motivazione della Commissione, il Governo possa rinunciare alla richiesta della votazione suppletiva per l'ultimo comma dell'articolo 2 del suo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Art. 3.

« Il pagamento della prima rata del contributo di cui alla presente legge avrà luogo do-

po un anno dalla notifica da parte della Società « Bacini Siciliani » dell'inizio dei lavori di costruzione, mentre il pagamento della seconda rata è subordinata alla avvenuta costruzione ed alla entrata in esercizio del bacino.

Le rate successive saranno pagate di anno in anno posticipatamente. »

(E' approvato)

#### Art. 4.

« Il Governo della Regione ha facoltà di riscattare, in tutto o in parte, le rate di contributo ancora dovuto. Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo che siano state pagate almeno dieci rate.

In caso di riscatto, la somma da corrispondere sarà rappresentata dal valore attuale al tasso del 5 per cento delle rate di cui si anticipa il pagamento.

E' fatto divieto alla Società « Bacini Siciliani » di cedere a terzi, in tutto o in parte, le rate di contributo che in virtù della presente legge potranno essere concesse. »

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, propongo il seguente emendamento:

*sostituire, nel primo comma, alle parole: « dieci rate » le altre: « due rate ».*

Ciò, perchè la facoltà di riscattare il contributo ce l'ha la Regione; di modo che essa può valutare il proprio interesse in senso negativo o in senso positivo. Questo emendamento, quindi, non la impegnerebbe, ma la avvantaggerebbe.

E' la Regione che ha la facoltà di riscattare il contributo; essa valuterà le sue possibilità di bilancio e l'opportunità. L'emendamento, dunque, non gioca a sfavore, ma a favore della Regione, ove essa voglia valersene. E' logico che sia di due anni il termine entro il quale i lavori debbano essere completati, perchè, in diversa ipotesi, l'impegno non sarebbe mantenuto; ma è anche logico che la Regione stabilisca a proprio favore un termine minore per il riscatto delle rate, che la avvantaggi e che non le può certamente nuocere.

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento?

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Aderisco all'emendamento a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo emendamento?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Castrogiovanni fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 4, così modificato.

(E' approvato)

#### Art. 5.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti . . . . .	52
Favorevoli .. . . .	37
Contrari . . . . .	15

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Au-



siello - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Bosco - Cacopardo - Castiglione - Castrogiovanni - Colosi - Costa - Cristaldi - Cosentino - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Drago - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Germanà - Guarnaccia - La Loggia - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Mineo - Montemagno - Napoli - Nicastro - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

**Riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che l'onorevole Castrogiovanni ha ripresentato l'ordine del giorno di cui si è già parlato durante la discussione generale. Lo rileggo:

« L'Assemblea regionale siciliana,

ritenuto che in pari data è stata votata la legge relativa ad un contributo da concedersi alla Società « Bacini Siciliani » per l'impianto nel porto di Palermo di un bacino di carenaggio;

ritenuto che la Regione siciliana ha approvato un suo contributo particolare ritenendo tale opera indispensabile al fine di creare una adeguata attrezzatura del porto di Palermo con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro inerenti a tale genere di attività;

ritenuto che tale bacino viene finanziato in surrogazione di un bacino a terra da moltissimo tempo promesso che avrebbe importato un complesso di lavori notevoli e tale da sollevare le sorti delle maestranze locali;

impegna il Governo

a svolgere ogni attività presso il Governo regionale al fine di fare assegnare la costruzione del detto bacino al Cantiere navale di Palermo, in modo che le maestranze isolate abbiano la possibilità, attraverso tale lavoro, di risolvere almeno in parte la situazione che nel passato è stata talvolta grave e nel presente è tutt'ora precaria. »

Il Governo accetta l'ordine del giorno?

**BORSELLINO CASTELLANA**, *Assessore all'industria ed al commercio*. Lo accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno Castrogiovanni ed altri.

(E' approvato)

La seduta è rinviata a domani, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Istituzione dell'Ente per la riscossione delle imposte dirette nella Regione siciliana » (60);

b) « Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali » (389);

c) « Agevolazioni fiscali per le società sportive aventi lo scopo di incrementare le attività e le manifestazioni sportive nella Regione » (390);

d) « Nuove norme per le elezioni regionali » (377).

**La seduta è tolta alle ore 21.**

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

---

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO

ALLEGATO

## Risposta scritta ad interrogazione

MAROTTA. — *All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.* — « Per sapere se non ritiene di spiegare un urgente ed energico intervento presso gli organi competenti perchè sia con la massima prontezza ovviato al grave inconveniente — giustamente lamentato soprattutto dalle popolazioni di Mistretta, Nicosia e paesi vicini — determinato dal fatto, tanto incomprensibile quanto assurdo e strano, che dall'8 ottobre u. s. data di entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, i numerosi viaggiatori in partenza da Messina e da Palermo con i treni della mattina rispettivamente alle ore 5,10 7,05 6,55 (DD. 903 - R. 401 - R. 402) non trovano la coincidenza con le autocorriere S. Stefano Camastra-Mistretta-Nicosia e sono costretti ad attendere dalle 8,30 orario di arrivo di detti treni, fino alle 13.

L'autocorriera parte, infatti, da S. Stefano la mattina alle 6,30, laddove sarebbe lo-

gico e naturale sotto ogni riguardo, anche ai fini ed agli effetti di un migliore e più efficiente funzionamento del servizio postale, che la superiore partenza fosse spostata alle ore 8,30 o che, in ogni caso, fosse istituita in tale ora altra corsa. » (1165) (*Annunziata il 6 novembre 1950*)

RISPOSTA. — « Comunico che, di concerto con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato disposto perchè, con effetto immediato, venga spostata dalle ore 6,30 alle ore 8,30 la corsa in partenza da S. Stefano di Camastra stazione per Mistretta dell'autolinea della S.I.T.A. Nicosia - Mistretta - S. Stefano stazione. » (6 dicembre 1950)

L'Assessore delegato  
VERDUCCI PAOLA.